

---

**Comune di Villanova Mondovi'**

---

*Esercizio 2026*

*Dati aggiornati al 21/11/2025*

---

*DOCUMENTO*

**NOTA INTEGRATIVA AL  
BILANCIO DI PREVISIONE  
2026/2027/2028**

---

## **Indice**

Indice .....	2
Quadro normativo di riferimento.....	5
Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali..	6
Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio .....	6
Criteri di valutazione delle entrate.....	6
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni .....	6
Imposte, Tasse e Tributi locali .....	7
Trasferimenti di parte corrente.....	14
Entrate extratributarie.....	19
Entrate in conto capitale.....	21
Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi .....	26
Riduzione di attività finanziarie .....	27
Accensione di prestiti.....	28
Anticipazioni .....	28
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite .....	30
Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni.....	31
Spese correnti .....	32
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea (G.U. Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2025). .....	34
Spese in conto capitale .....	35
Incremento di attività finanziarie .....	36
Rimborso di prestiti.....	37
Chiusura delle anticipazioni .....	38
Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti.....	39
Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio.....	39
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo).....	39
Avanzo applicato in entrata.....	43
Consistenza patrimoniale .....	44
Parametri di deficit strutturale.....	46
Eventuali altre considerazioni sul consuntivo precedente e riflessi sul bilancio .....	47
Situazione contabile del nuovo bilancio .....	47
Equilibri finanziari e principi contabili .....	47
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente.....	48
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti.....	50
Previsioni di cassa .....	52
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità .....	56
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni .....	56
Spesa per il personale.....	56
Dinamica della forza lavoro .....	59
Livello di indebitamento .....	66
Esposizione per interessi passivi.....	67
Partecipazioni in società.....	67
Disponibilità di enti strumentali.....	68
Gestione dei servizi a domanda individuale.....	69
Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati .....	70
Servizi ad I.V.A.....	70
Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati .....	72
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo.....	72
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato.....	73
Composizione del fondo pluriennale vincolato.....	74
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata.....	75
Fondi ed accantonamenti.....	76

*Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028*

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità .....	76
Accantonamento fondo spese ed oneri futuri .....	78
Accantonamenti in fondi rischi .....	78
Fondo garanzia debiti commerciali .....	79
Fondo perdite società ed organismi partecipati .....	80
Altri fondi strutturati dall'ente .....	81
Fondo accantonamenti nuovi vincoli di finanza pubblica .....	81
Fondo di riserva .....	82
Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele .....	82
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito .....	82
Modalità di finanziamento degli investimenti .....	83
Principali investimenti previsti nel triennio .....	84
Monitoraggio opere PNRR/PNC .....	85
Garanzie prestate .....	85
Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente .....	86
Adozione contabilità Accrual – Adempimenti e riflessi sul bilancio – .....	88
Considerazioni finali e conclusioni .....	91

## **Quadro normativo di riferimento**

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11).

L'ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D.Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come "Neutralità e imparzialità"*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
- per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la "Pubblicità" dei dati di bilancio*;
- il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di "Prevalenza della sostanza sulla forma"*.
- Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile della programmazione prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura
- Le Circolari ministeriali sul PNRR ricordano che per la gestione delle risorse gli enti tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono osservare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia. Nello specifico con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto- legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni.
- L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma. Ulteriore aspetto è che la verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR.

Ad oggi, sulla base della legge di bilancio 2026 in corso di discussione parlamentare, non si possono prevedere ulteriori particolari riflessi finanziari sui bilanci degli enti locali, rispetto a quelli contenuti nella

legge di bilancio 2025, n.207 del 28.12.2024, né risultano previste proroghe degli ordinari termini di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, che, pertanto, risultano fissati al 31/12/2025.

### **Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali**

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare seguendo il rispetto del *principio n.1 – cioè della “Annualità” del bilancio*;
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n.2 – cosiddetto dell’“Unità”*;
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del cosiddetto *principio n.3 – dell’“Universalità”*;
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n.4 – cosiddetto dell’“Integrità”* purtroppo di difficile assimilazione da parte delle strutture.

### **Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio**

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Procediamo pertanto ad analizzare in sequenza i criteri di valutazione delle entrate e delle spese ed integrare in seguito la nota con altri elementi di conoscenza e trasparenza delle scelte di programmazione contabile che consentano una lettura del bilancio anche ai non addetti ai lavori.

### **Criteri di valutazione delle entrate**

#### **Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni**

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento

degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

### Analisi dell'entrata

Come si evince dal prospetto sotto riportato, alla data di redazione della presente nota integrativa, non viene inizialmente iscritta sul bilancio di previsione 2026-2028 alcuna quota relativa al fondo pluriennale vincolato, in quanto, ad oggi, non sono stati registrati impegni di spesa finanziati con risorse accertate nell'esercizio 2025, aventi esigibilità presunta sugli esercizi successivi.

Viene invece iscritta sul bilancio di previsione dell'annualità 2026 una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, pari a Euro 32.415,34.

Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.to def.vo 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	0	0		
1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	275.167,97	32.415,34		
2	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	219.845,70	0		
3	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO AMMORTAMENTO	0	0		
4	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	846.977,36	0		
<b>totale A.A. applicato</b>			<b>1.341.991,03</b>	<b>32.415,34</b>		
1	3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	40.466,78	0	0	0
1	4	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	260.436,86	0	0	0
1	5	FPV PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
<b>totale FPV</b>			<b>300.903,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Questo, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2024, che, all'art.3, comma 2, prevede che "Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell'importo indicato nella colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023".

Considerato che dalle risultanze del sopra citato allegato C, questo Ente risulta in eccedenza finale di risorse per complessivi Euro 129.661, con conseguente quota annuale 2024-2027 pari a Euro 32.415,34, tale ultimo importo deve essere applicato sull'esercizio 2026 del bilancio di previsione 2026-2028 e a detto bilancio deve essere allegato l'allegato a/2, relativo al risultato di amministrazione presunto, quote vincolate.

### **Imposte, Tasse e Tributi locali**

Il titolo 1 dell'entrata - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, presenta il seguente andamento:

Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.to def.vo 2025	Previsione 2026	Differenza 2026-2025	Previsione 2027	Previsione 2028
52	0	COMPARTECIPAZIONE IRPEF 5 PER MILLE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
54	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO SPER.LE DI RIEQUILI	537.284,00	552.000,00	14.716,00	567.000,00	581.000,00
55	0	I.M.U.	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
55	1	RECUPERO I.M.U. ANNI PRECEDENTI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
61	0	TASSA DI ISCRIZIONE CONCORSI PUBBLICI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
65	0	ADDITIONALE I.R.P.E.F.	742.500,00	743.000,00	500,00	748.000,00	748.000,00
73	1	TA.R.I.	1.068.500,00	1.069.000,00	500,00	1.069.000,00	1.069.000,00
73	2	RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>totale titolo 1</b>			<b>3.452.784,00</b>	<b>3.468.500,00</b>	<b>15.716,00</b>	<b>3.488.500,00</b>	<b>3.502.500,00</b>

Per quanto riguarda gli scostamenti rilevati tra gli stanziamenti 2026 e gli stanziamenti 2025, si rimanda a quanto di seguito illustrato in merito al dettaglio delle singole voci di entrata.

### **I presupposti normativi della NUOVA IMU e della TARI.**

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Municipale, basata su due presupposti collegati al possesso di immobili: il primo relativamente alla natura e valore del cespite, il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali, con la conseguente articolazione in componenti: quella di natura patrimoniale, rappresentata dall'Imposta Municipale Propria **IMU** e quella riferita ai servizi comunali, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili **TASI**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti **TARI**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **IMU**

L'Imposta Unica Comunale di cui sopra è stata recentemente abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), dall'art.1, co.738, della Legge 27.12.2019, n.160, con decorrenza dall'anno 2020. L'imposta municipale propria (IMU) risulta disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge 160/2019.

In particolare, per la "nuova IMU", la Legge 160/2019, dispone:

co.748. *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

co.749. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.*

co.750. *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

co.751. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

co.752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. co.753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

co.754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

co.755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

co.779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Alla luce delle nuove disposizioni di cui sopra, la previsione relativa alla componente TASI della IUC è stata azzerata con decorrenza dall'anno 2020 ed il relativo gettito presunto è confluito nella previsione complessiva del gettito IMU.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 23.12.2024 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2025, sulla base delle quali la previsione assestata del gettito complessivo è stata quantificata in Euro 1.040.000,00, che si ritiene possa essere interamente accertato entro l'approvazione del rendiconto 2025.

Non avendo l'Amministrazione intenzione di incrementare le aliquote IMU 2026, rispetto a quelle in vigore, di seguito riportate, in attesa dell'elaborazione del prospetto approvato con DM Ministero Economia e Finanze 6 settembre 2024, per l'anno 2026, la previsione annuale per il triennio 2026-2028 è stata confermata nell'importo di Euro 1.040.000,00.

Prospetto aliquote IMU - Comune di VILLANOVA MONDOVI'

ID Prospetto 2188 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,94%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,09%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,09%
Terreni agricoli	- Collocazione: Ricadenti nei fogli catastali n.: fogli catastali: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
	0,99%*
	0,4%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi sconti istituzionali

**Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

Come evidenziato nella sezione precedente, con decorrenza dall'anno 2020 la TASI è stata abolita ed accorpata all'IMU.

Pertanto, nel bilancio di previsione 2026-2028, lo stanziamento a tale voce è stato azzerato, così come l'importo residuale di Euro 2.000,00 ancora previsto nell'anno 2024 a titolo di recupero evasione.

**Tassa sui rifiuti (TARI)**

Il presupposto della TARI è il possesso, o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti (TARSU per questo Comune). Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, comunque, di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; ne consegue che le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Con deliberazione n.10 del 22/04/2024, l'Amministrazione ha preso atto del P.E.F. Tari relativo all'aggiornamento 2024-2025 al P.E.F. 2022-2025, che l'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese A.C.E.M., in qualità di Ente territorialmente competente, ha predisposto, approvato e validato secondo il metodo tariffario MTR-2 disciplinato da ARERA con deliberazione n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e, sulla base dello stesso, sono state approvate le tariffe 2025 con deliberazione consiliare n.5/2025;

Nelle more dell'approvazione del P.E.F. 2026-2029 da parte dell'Ente gestore ACEM, la previsione di spesa e di entrata per ciascuno degli anni 2026-2027-2028 è stata riproposta nella medesima entità scaturente dal suddetto aggiornamento al P.E.F. approvato per l'anno 2025.

Stante il termine del 30 aprile (art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022, n.15) per procedere all'approvazione del PEF, delle tariffe e dei regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva, non si esclude comunque di dover procedere alla rettifica degli stanziamenti, in caso di scostamento tra gli importi previsti nel Piano 2022-2025, aggiornamento 2025 e quelli che verranno valorizzati nel Piano 2026-2029.

### **Addizionale comunale Irpef**

Istituita con D.Lgs. 28/09/1998, n.360, che prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire tale addizionale e di variarla nella misura massima di 0,5 punti percentuali.

L'art.1, comma 142, della Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), ha sostituito il comma 3 del citato D.Lgs. 360/98, concedendo ai Comuni la possibilità di variare, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali.

Per far fronte alle stringenti esigenze di bilancio, l'Amministrazione si è trovata costretta ad aumentare, con decorrenza 01/01/2020, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, mantenendo una soglia di esenzione per i redditi inferiori a euro 7.500,00 e stabilendo un'aliquota unica pari allo 0,8%, per i redditi superiori.

Per il triennio 2026-2028, il gettito è stato stimato sulla base della media tra la stima massima e quella minima ricavate dal simulatore per competenza del portale del federalismo fiscale, al netto della quota di compartecipazione attribuita dalla Stato sulla base delle aliquote dallo stesso stabilite, con uno stanziamento complessivo di euro 743.000,00 per l'anno 2026, lievemente incrementato per il biennio successivo, con stanziamento per ciascuno degli anni 2027 e 2028 di euro 748.000,00.

### **Fondo di solidarietà comunale (FSC)**

Allocato tra le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, il Fondo di Solidarietà Comunale è stato istituito (in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal d.lgs.23/2011 di attuazione del federalismo municipale) dall'art.1, comma 380, della legge n.228/2012 (legge di stabilità 2013), in ragione della nuova disciplina dell'IMU introdotta dalla medesima legge, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato.

Il FSC costituisce, pertanto, il fondo destinato al finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota parte del gettito dell'IMU di spettanza dei comuni stessi.


Non essendo ancora disponibili i dati ufficiali sul sito del Ministero dell'Interno - Finanza Locale, la previsione dell'importo spettante al Comune di Villanova Mondovì a titolo di FSC è stato quantificato e previsto in base al riproporzionamento delle quote 2025 attribuite sulla base delle risorse storiche e di quelle attribuite sulla base delle differenze tra fabbisogni standard e capacità fiscale, calcolato applicando le nuove percentuali approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Conseguentemente, l'importo del Fondo anno 2025, risulta incrementato di circa 15.000,00 euro per l'anno 2026, di circa 30.000,00 per l'anno 2027 e di circa 44.000,00 per l'anno 2028.


Tuttavia, stante l'impossibilità di prevedere con certezza la quota di FSC 2026 riassegnata all'Ente in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale 2026, che potrebbe subire uno scostamento anche rilevante rispetto all'anno precedente, **si segnala all'amministrazione come, in caso di previsione sovrastimata dell'entità del FSC 2026, occorrerà procedere a interventi mirati sul versante del contenimento della spesa, al fine di garantire gli equilibri di bilancio.**

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	1.091.631,10	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00



	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	977.599,00	1.070.500,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00



	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

	Accertamenti 2024	Accertamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo di solidarietà comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trasferimenti di parte corrente**


I trasferimenti correnti, di cui al titolo 2 dell'entrata, presentano il seguente andamento:

Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.to def.vo 2025	Previsione 2026	Differenza 2026 2025	Previsione 2027	Previsione 2028
100	0	TRASFERIMENTI ERARIALI - ALTRI CONTRIBUTI	52.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00	52.400,00
100	5	TRASFERIMENTO FONDI PER TARIFFA RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE (L. 31/2	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
100	7	RIMBORSO MINISTERO INTERNO CONTRIBUTI EX ART.30-TER DL 34/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
100	11	CONTRIBUTO RISTORO TASI DESTINATO A FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA	1.966,00	1.966,00	0,00	1.966,00	1.966,00
100	15	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA - ACQUISTO MATERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
100	16	CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI - ART.105 DL 34/2020 - DECRETO MINISTRO PE	10.001,28	10.500,00	498,72	10.500,00	10.500,00
101	0	CONTRIBUTO STATO PER ASILI NIDO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
101	1	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO ASILI NIDO - ART.1, CO.172, L.234/2021	99.685,61	100.000,00	314,39	100.000,00	100.000,00
101	2	CTR.ASSIST.AUTONOMIE E ALUNNI DISABILI - ART.1, CO.179 E 180, L.234/2021	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
101	3	CTR. TRASPORTO STUDENTI DISABILI (ART.1, CO.174, L.234/2021)	17.565,00	17.565,00	0,00	17.565,00	17.565,00
101	4	CTR. CONCORSO COPERTURA MAGGIORI ONERI INDENNITA' AMM.RI (CO.583,54	53.989,00	53.989,00	0,00	53.989,00	53.989,00
101	5	CTR.COMPENS.VO TAGLI SPENDING REVIEW - RIP.FONDO ART.1, CO.508, L.213/	6.586,00	7.132,00	546,00	7.132,00	7.163,00
101	6	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI R.S.O. - ART.1, CO.496, LET	35.548,91	35.550,00	1,09	35.550,00	35.550,00
103	0	QUOTA NON DOVUTA FINANZ.TO PNRR M2C4I2.2 - LAVORI "MESSA IN SICUREZZ	24.000,55	0,00	-24.000,55	0	0
105	0	RIMBORSO DALLO STATO SPESE ELETTORALI	32.250,00	32.250,00	0,00	32.250,00	32.250,00
119	0	CTR.STATO RISTORO < GETTITO IMU E < GETTITO CANONE UNICO PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
121	0	PNRR - M1C1I1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	121.992,00	0,00	-121.992,00	0	0
130	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE ASS.SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
131	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
131	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE PARITARIE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
131	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUOLE INFANZIA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
131	6	CTR.POR FSE 2014/2022 - SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
131	7	CTR.PR FSE PLUS 2021-2027 - PRIORITA' 1 "OCCUPAZIONE"	23.000,00	25.000,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00
135	1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI A PRIVATI ELIMINAZIONE BAF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
135	4	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI A PRIVATI SOST.LOC.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
135	6	CTR.REGIONE PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
136	1	TRASFERIMENTO DA UNIONE MONTANA QUOTA PROVENTI RILASCIO TESSERINI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
137	2	CONTRIBUTO CONAI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA ACEM	70.465,80	53.183,00	-17.282,80	53.183,00	53.183,00
138	0	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA E AUTONOMIE	3.243,50	0,00	-3.243,50	0,00	0,00
139	0	CONCORSO SPESA DA FONDAZ (EMERGENZA CASA), ENTI, ECC.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
139	1	CONCORSO DI PRIVATI O ENTI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI	81.000,00	50.000,00	-31.000,00	50.000,00	50.000,00
139	2	CONCORSO DI PRIVATI O ENTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALE E/O SOCIALI (L	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
139	3	CONCORSO DI PRIVATI O ENTI PRIVATI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (CENT	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
139	4	CONCORSO ASL NELLA SPESA PER AMBULATORI MEDICI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
139	5	CONCORSO NELLE SPESE GESTIONE CENTRO DIURNG	19.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00
139	7	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI	3.000,00	0,00	-3.000,00	0	0
139	8	CONTRIBUTI DA ISTITUTI DI CREDITO PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO ENTI	500	0	-500,00	0	0
139	10	CONTRIBUTO ISTITUTI DI CREDITO PER PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
139	11	TRASF.TO UM INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.50/2016)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
139	13	TRASF.TO UM INCENTIVI PERSONALE AMM.VO-TECNICO-POL.LOCALE	8.600,00	0	-8.600,00	0	0
139	15	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRC PROGETTO SPAZIO AI GIOVANI	7.902,37	12.000,00	4.097,63	0,00	0,00
139	16	QUOTA PARTECIPAZIONE U.M. AI COSTI PROGETTO SPAZIO AI GIOVANI	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
139	17	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI AI COSTI PROGETTO SPAZIO AI GIOVANI	3.167,00	0,00	-3.167,00	0,00	0,00
180	1	QUOTA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CDS TRASFERITE DA U.M.	2.383,90	1.000,00	-1.383,90	0	0
		<b>totale titolo 2</b>	<b>992.946,92</b>	<b>776.235,00</b>	<b>-216.711,92</b>	<b>763.235,00</b>	<b>763.266,00</b>

Gli stanziamenti 2026 risultano sostanzialmente in linea con quelli dell'esercizio precedente, posto che alcune riduzioni derivano dalla natura straordinaria degli stanziamenti 2025 (euro 24.000,55 quota erogata a saldo finanziamento PNRR M2C4I2.2 "lavori di messa in sicurezza strade – nuova viabilità pedonale Via Pianfei", da restituire in quanto relativa economie da ribasso d'asta; euro 121.992,00 relativi a finanziamento PNRR M1C1I1.2 "abilitazione al cloud per le PA locali"; euro 14.167,00 quali quota di partecipazione dell'Unione Montana Mondolè e dei comuni partecipanti, relative alla realizzazione del progetto "Spazio ai giovani") ed altre dipendono dalla mancanza di dati ufficiali che consentano di prevedere stanziamenti pari a quelli dell'anno 2025 (contributo ACEM per raccolta differenziata che passa da euro 70.465,80 del 2025 a euro 53.183,00 stanziati per il 2026 sulla base dei dati del PEF Tari 2022-2025, annualità 2025, che potrà essere adeguato all'entità finale del trasferimento, soltanto a seguito della relativa erogazione; concorso di privati o

enti per organizzazione manifestazioni turistico-culturali, il cui stanziamento, in sede previsionale, non può eccedere i 50.000,00 euro e la cui riduzione rispetto al 2025 trova analoga riduzione nello stanziamento di spesa relativo alle manifestazioni; azzeramento dei trasferimenti dell'Unione Montana a titolo di incentivi per personale in convenzione o comando, che trova esatta compensazione in riduzione delle voci di spesa relative alla produttività).

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	285.441,79	521.184,35	381.552,00	381.552,00	381.583,00
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	100.756,16	281.394,40	254.000,00	253.000,00	253.000,00
<b>E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>386.197,95</b>	<b>802.578,75</b>	<b>635.552,00</b>	<b>634.552,00</b>	<b>634.583,00</b>



### Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie, di cui al titolo 3 dell'entrata, presentano il seguente andamento:

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.to def.vo 2025	Previsione 2026	Differenza 2026 2025	Previsione 2027	Previsione 2028
140	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONC. EDIL	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
141	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CERT. E ROGITO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
142	0	DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI	5.300,00	7.300,00	2.000,00	7.300,00	7.300,00
145	0	PROVENTI AUT.NI TAGLIO E ASPORTAZ.PIANTE DA LOTTI BOSCHIVI	0	49.000,00	49.000,00	0	0
160	0	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
162	0	QUOTA DIRITTI CIE RIASSEGNATA AL COMUNE DA MINISTERO INTERNO	550	550	0,00	550	550
181	0	SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. - ARTICOLO 208	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
181	1	SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S. - ARTICOLO 142	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
194	0	RIMBORSO QUOTE MUTUI DA MONDO ACQUA	86.142,00	86.142,00	0,00	86.142,00	86.142,00
200	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI.	18.632,30	16.000,00	-2.632,30	16.000,00	16.000,00
201	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	8.331,00	4.700,00	-3.631,00	4.700,00	4.700,00
210	0	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE.	17.541,00	17.541,00	0,00	17.541,00	17.541,00
212	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (CO.806-847 L.160/2019) EX COSAF	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
215	0	PROVENTI VENDITA LOCULI CIMITERIALI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
216	0	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
218	0	CANONE PRIVATI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	18.250,00	18.250,00	0,00	18.250,00	18.250,00
220	0	INTERESSI ATTIVI	728	510	-218,00	510	510
220	1	INTERESSI LEGALI SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
221	0	SANZIONI/RIMB.SPESA SU ACCERTAMENTI/RISC.COATTIVA	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
222	0	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI PER DANNI BENI IMMOBILI E MOBILI	4.050,00	0,00	-4.050,00	0	0
224	1	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS.50/2016)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
224	2	QUOTA SPESE STAZIONE UNICA APPALTANTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
225	0	CONCORSO SPESA CONSORZ. SERV. SEGRETERIA E UNIONE MONDOLE'	27.700,00	20.600,00	-7.100,00	20.600,00	20.600,00
226	0	CONCORSO SPESA CONSORZIALE SERV.SEGRETERIA COMUNE DI ROCCAFORTE M	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00
227	0	CONCORSO SPESA PER CONVENZIONE CON COMUNE DI FRABOSA SOTTANA UFF	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
230	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	27.600,00	29.000,00	1.400,00	29.000,00	29.000,00
230	1	RIMBORSO COMUNI QUOTE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
230	2	RIMBORSO PRIVATI O SOCIETA' CANONI UTENZE E ALTRI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
231	0	CANONE ANTENNA MONTE CALVARIO	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00
232	0	SOVRACANONI IMPIANTO IDROELETTRICO BIM TANARO	21.000,00	22.000,00	1.000,00	22.000,00	22.000,00
233	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
234	0	CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE ASILO NIDO	2.750,00	6.600,00	3.850,00	6.600,00	6.600,00
235	0	CORRISPETTIVI PER UTILIZZO E CONCESS.IN USO IMPIANTI SPORTIVI	3.826,00	3.633,00	-193,00	3.633,00	3.633,00
240	0	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZ.SCOLASTICA	83.500,00	108.000,00	24.500,00	96.000,00	96.000,00
242	0	PARTECIPAZIONI PRIVATI SPESE STRUMENTI URBANISTICI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
243	1	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
245	0	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL TRASPORTO ALUNNI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
247	0	DIRITTI DI ESCAVAZIONE DERIVANTI DA CAVE COMUNALI	63.892,26	63.000,00	-892,26	63.000,00	63.000,00
252	0	I.V.A. SU OPERAZIONI COMMERCIALI	33.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>totale titolo 3</b>			<b>758.642,56</b>	<b>821.476,00</b>	<b>62.833,44</b>	<b>760.476,00</b>	<b>760.476,00</b>


L'incremento del volume complessivo del titolo 3 dell'entrata risulta, di fatto, determinato da una serie di fattori di segno contrario, di seguito sintetizzati negli elementi maggiormente rilevanti:

- previsione, per il solo anno 2026, dell'importo di euro 49.000,00 alla voce di entrata a carattere non ripetitivo relativa a proventi da autorizzazione taglio e asportazione legnatico da lotti boschivi, destinati al finanziamento di spese anch'esse a carattere non ripetitivo (per euro 25.000,00 revisione straordinaria inventario e adeguamento contabilità economico patrimoniale ai nuovi criteri Accrual; euro 24.000,00 completamento intervento straordinario riordino e inventariazione archivio comunale);
- stanziamento, con decorrenza dall'anno 2026, dell'importo complessivo di euro 8.000,00 a titolo di proventi sanzioni violazione Codice della strada, a seguito dell'internalizzazione del servizio di polizia locale conseguente al mancato rinnovo della gestione associata del servizio a livello di Unione Montana;
- riduzione dello stanziamento previsionale di euro 6.263,30 a titolo di canoni di locazione immobili comunali, di cui euro 2.632,30 relativi ad arretrati incassati nell'anno 2025 non riproponibili ed euro 3.631,00 relativi a scadenza contratti non rinnovati per l'immobile adibito a trattoria "Vintage" e per i locali ex scuola San Grato;
- riduzione previsione di euro 7.100,00 a titolo di rimborso convenzione di segreteria, a seguito di passaggio a nuova convenzione a titolarità di altro Comune e di euro 10.200,00 a titolo di rimborso convenzione di personale settore tecnico-urbanistico, in scadenza al 31/12/2025;
- incremento previsione di euro 24.500 per l'anno 2026 e di euro 12.500,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a titolo di proventi servizio mensa scolastica, dovuto all'attivazione del nuovo servizio mensa presso le scuole di Frazione Madonna del Pasco.

I restanti scostamenti di stanziamento tra gli anni 2026-2028 e l'assestato 2025, risultano di scarsa rilevanza e legati a ordinarie dinamiche delle relative voci di entrata.

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanzamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	424.970,00	411.156,56	490.824,00	429.824,00	429.824,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.220,46	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Interessi attivi	9.739,57	2.728,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	494.652,48	338.092,00	320.142,00	320.142,00	320.142,00
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>930.582,51</b>	<b>751.976,56</b>	<b>821.476,00</b>	<b>760.476,00</b>	<b>760.476,00</b>



### **Entrate in conto capitale**

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di

impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Le entrate iscritte nel titolo 4 dell'entrata sono interamente destinate al finanziamento delle spese in conto capitale, ad eccezione dei proventi da permessi di costruire e oneri di urbanizzazione, come meglio in seguito specificato.

Le spese in conto capitale comprendono le opere previste nel Piano triennale delle opere pubbliche 2026/2028, inserito nell'ambito del Documento Unico di Programmazione – DUP 2026/2028, di importo pari o superiore a complessivi 150.000,00 euro, nonché gli altri interventi di importo inferiore relative ad investimenti diversi (incarichi professionali, contributi in conto capitale ecc.).

Riguardo ai criteri di valutazione si precisa che:

- l'ammontare degli stanziamenti per alienazione di beni immobili non è stato valorizzato, in quanto non risulta redatto e, pertanto non risulta contenuto nel DUP 2026-2028, il Piano delle alienazioni;
- i contributi dalla Regione, dello Stato e delle fondazioni bancarie, coincidono con quelli indicati nel DUP 2026/2028 e, se destinate a finanziamento opere di singolo importo superiore a euro 150.000,00, nel Piano triennale OO.PP. e, per quelle previste per l'anno 2026, nel relativo elenco annuale;
- l'importo stanziato relativo ai proventi da concessioni edilizie, deriva dall'analisi effettuata dal competente ufficio tecnico-urbanistico e riportata nel DUP: per far fronte alle esigenze di bilancio, l'Amministrazione intende inizialmente destinare una quota di tali proventi, pari ad euro 90.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, al finanziamento di spese correnti rientranti nelle tipologie di cui all'art.1, comma 460, della legge n.232/2016.

**PNRR**

Oltre agli interventi già attivati e, in parte, conclusi nell'ambito del PNRR, che vengono di seguito riepilogati,


CUP	DESCRIZIONE	IMPORO FINANZIATO
F71B21001360005	FINANZIAMENTO PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE; FINANZIAMENTO PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE (AL NETTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE)	445.500,00
F71B22000290006	FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INTERVENTO 1.2 - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL PASCO	201.807,29
F71B22000370006	FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INTERVENTO 1.2 - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	461.417,83
F71F22002900006	FINANZIAMENTO PNRR - MISURA 1.4.3. "ADOZIONE APP IO" - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4	6.860,00
F71F23000470006	FINANZIAMENTO PNRR - MISURA 1.4.3. "ADOZIONE PAGOPA" - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4	9.427,00
F51F22011520006	FINANZIAMENTO PNRR - MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3	20.344,00
F51F24006010006	PNRR - MISURA 1.1.4 "ADESIONE STATO CIVILE DIGITALE" M1C1I1.4	8.979,20
F71F25000210006	PNRR - MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE" M1C1I2.2	11.869,40
F51J25001420006	PNRR - MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZ.DATI-ARCH.NAZ.N.RI CIVICI" M1C1I1.3	4.326,40
F51F25001430006	PNRR - MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE.ADEG.TO SUE" M1C1I2.2	14.889,28

Nell'anno 2025 è stato poi finanziato il progetto inserito nella Missione 1 - Componente 1 - Investimento 2.2 - Subinvestimento 2.2.3, relativo a "digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE, per l'importo di euro 14.889,28, a cui è stato attribuito il CUP F51F25001430006.

Si prevede, inoltre, di perfezionare la richiesta di finanziamento relativa alla Missione 1 - Componente 1 - Investimento 2.3 "Competenze e capacità amministrativa" - subinvestimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro", per il quale non è stato ancora acquisito il CUP e nell'ambito della quale si può prevedere un'entità presunta di finanziamento pari a euro 100.000,00, sulla base delle risorse complessivamente disponibili a livello nazionale.

Entrambi gli interventi di cui sopra sono stati inseriti nel bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, in quanto in tale annualità si prevede di poter procedere al relativo completamento.

	Accertamenti 2024	Stanzamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	709.762,18	5.804.094,14	1.446.791,28	1.412.824,00	10.980,00
Altri trasferimenti in conto capitale	120.955,32	175.941,48	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	90.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	290.334,38	395.000,00	395.000,00	200.000,00	150.000,00
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>1.121.051,88</b>	<b>6.465.035,62</b>	<b>2.081.791,28</b>	<b>1.612.824,00</b>	<b>160.980,00</b>



### **Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi**

Un capitolo a sé stante è da dedicare all' utilizzo degli oneri di urbanizzazione, o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre.

Le prime sono rappresentate da:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le seconde sono invece costituite da:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.


A ciò si aggiunga come chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, "l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese".

Secondo la Corte dei conti, in ultima analisi, il Legislatore, diversamente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 e quindi annualità seguenti un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "senza vincoli temporali".

In altri termini, dal 2018 i proventi da "oneri di urbanizzazione" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla luce delle predette considerazioni, come già in precedenza evidenziato, l'Amministrazione intende inizialmente destinare una quota di tali proventi, pari ad euro 90.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, al finanziamento di spese correnti rientranti nelle tipologie di cui all'art.1, comma 460, della legge n.232/2016.

	Accertamenti 2024	Stanzamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	290.334,38	395.000,00	395.000,00	200.000,00	150.000,00



### Riduzione di attività finanziarie

Il titolo 5 dell'entrata include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Nel triennio non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- Assunzione di prestito flessibile
- Accesso al fondo rotativo per l'progettualità
- Anticipazioni di liquidità a lungo termine
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o

nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Nel triennio non è inizialmente previsto alcun ricorso all'indebitamento.

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanzamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate per accensioni di prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Anticipazioni


Il titolo 7 dell'entrata comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E).

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art.222 del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei tre dodicesimi dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente, importo elevato a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.

Pur non trovandosi attualmente l'Ente nella necessità di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria, grazie a una discreta disponibilità di cassa, alla luce dei consistenti ritardi nell'accreditamento dei contributi finanziati dal PNRR e nel caso in cui l'Ente dovesse ottenere il contributo regionale per efficientamento energetico, nell'ambito del bando FESR Piemonte 2021-2027, ci si troverà inevitabilmente costretti a ricorrervi nel corso dell'anno 2026 e, per tale motivo, si ritiene necessario prevedere un adeguato stanziamento a tale voce, per far fronte alle future esigenze in merito.

<i>Anticipazione di tesoreria</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Utilizzo complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione media gg.	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanzamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
<b>Totale entrate da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>



## **Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite**

### **Stanzamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni**

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento, evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione, pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a inevitabili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

**Recuperando i dati presenti sul sito della Finanza Locale nella Sezione "Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse"** – E' inoltre corretto evidenziare come l'ente abbia provveduto nel presente bilancio ad inserire le somme da recuperare con le procedure di cui all' articolo 1, comma 128, legge

228/2012 nonché rispetto ai decreti di definizione ed assegnazione o recupero risorse il Bilancio di Previsione 2025/2026/2027 prende in considerazione e contabilizza il seguente concorso degli enti alla finanza pubblica :

**CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/2020 APPLICATO SU FSC) – Spending review informatica** – Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2024,

**CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023) - Spending review ordinaria** - Il Ministero dell'Interno ha pubblicato congiuntamente il Decreto relativo 4 luglio 2024 relativo al riparto tagli spending review ordinaria di cui art. 1 comma 533 Legge 213/2023,

**ASSEGNAZIONE RISORSE ARTICOLO 1 COMMA 508 L 213 DEL 2023 per enti in deficit covid19** (comma 6 dell'articolo 2 del decreto del 19 giugno 2024 )

**RESTITUZIONE RISORSE ECCEDENZIA COVID19 ARTICOLO 1 COMMA 507 LEGGE 213/2023** Il Ministero dell'Interno ha pubblicato congiuntamente il Decreto relativo 4 luglio 2024 relativo a2024 - trattenuta in quote costanti negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale);

**Spese correnti**

Come si evince dalla tabella della presente Nota integrativa relativa al titolo 1 della spesa, la spesa corrente prevista, rispetto agli stanziamenti assestati di bilancio 2025, subisce un decremento di euro 365.175,01 per l'anno 2026, di euro 457.301,35 per l'anno 2027 e di euro 446.129,35 per l'anno 2028.

Esaminando i principali scostamenti con riferimento ai macroaggregati più significativi, si rileva quanto segue:

per il macroaggregato 101 “redditi da lavoro dipendente”, lo scostamento negativo di euro 46.744,66 rilevabile nell'anno 2026, rispetto al 2025, dipende innanzitutto dal fatto che i capitoli di spesa relativi alle retribuzioni, produttività, oneri riflessi e Irap, risultano gravati nell'anno 2025 dalle quote reimputate scaturenti dal fondo pluriennale vincolato dell'anno precedente, quanto, invece, il FPV 2025 non è ancora stato valorizzato ed, in misura minore (complessivamente euro 10.582,00) dalla riduzione generalizzata dei compensi a titolo di produttività, a fronte del minor trasferimento dell'Unione Montana per il personale convenzionato e comandato, rispettivamente con e presso la stessa ed a titolo di lavoro straordinario, a fronte dell'attribuzione di posizione organizzativa a dipendente del settore polizia locale, con decorrenza 01/09/2025;

per il macroaggregato 103 “acquisto di beni e servizi”, la riduzione, rispetto agli stanziamenti assestati dell'anno 2025, di euro 177.667,87 per l'anno 2026, di euro 250.917,87 per l'anno 2027 e di euro 246.087,87 per l'anno 2028, scaturisce, da un lato, da alcuni elementi di natura straordinaria, quali:

- stanziamento, per il solo anno 2025, dell'importo di euro 121.992,00, quale finanziamento PNRR MIC111.2 “attività abilitazione al cloud”, che trova esatta corrispondenza in analoga previsione di entrata;
- stanziamento, per il solo anno 2025, dell'importo di euro 4.150,00 per acquisto software gestionale contravvenzioni polizia locale, di euro 1.830,00 per incarico redazione DPIA impianto di videosorveglianza e di euro 10.000,00 per adeguamento sito web istituzionale alle disposizioni normative sull'accessibilità;
- stanziamento per l'anno 2025 di euro 27.902,37 per spese di realizzazione progetto “spazio ai giovani”, ridotto a euro 12.000,00 per l'anno 2026 ed azzerato per gli anni 2027 e 2028, che, anche in questo caso, trova esatta corrispondenza nelle voci di entrata riferite al relativo finanziamento;

e, dall'altro, da alcuni incrementi legati alle ordinarie dinamiche delle voci di spesa, quali:

- per il solo anno 2026, incremento di euro 3.800,00 per il rinnovo della licenza triennale del firewall;

- incremento complessivo annuale di euro 12.200,00 relativi a spese per gestione servizio di polizia locale (acquisto beni, prestazioni di servizi, canoni e software), a seguito della cessione della gestione associata del servizio nell'ambito dell'Unione Montana e della conseguente internalizzazione del servizio, finanziate per euro 8.000,00 dalla previsione di entrata a titolo di proventi sanzioni al Codice della strada;
- incremento di complessivi euro 31.000,00 per l'anno 2026 e di euro 17.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per il servizio di mensa scolastica a seguito dell'ampliamento del servizio, esteso anche alla scuola materna di Frazione Madona del Pasco, compensati da maggiori entrate a titolo di proventi del servizio;
- incremento annuale di euro 17.000,00 per il servizio di sgombero neve, che nell'anno 2025 ha registrato pari economie di spesa grazie alle ridotte precipitazioni nevose durante la stagione invernale 2024/2025;


nonché da un generalizzato contenimento delle spese, spesso dettato dalle stringenti necessità di garantire gli equilibri di bilancio, tra cui si evidenziano i più rilevanti:

- riduzione annuale stanziamento di euro 39.000,00 a titolo di spese per organizzazioni manifestazioni turistico-culturali, compensato da pari riduzione stanziamento di entrata relativa a specifici contributi in tale ambito;
- riduzione annua di euro 17.000,00 dello stanziamento per incarichi professionali finalizzati a redazione progetti e studi di fattibilità tecnico economica;
- riduzione annua generalizzata dello stanziamento di spese per utenze (luce, acqua, gas, ecc.) per un importo complessivo di euro 31.400,00 nell'anno 2026, di euro 31.300,00 nell'anno 2027 e di euro 36.300,00 nell'anno 2028, pari a circa il 6% del complessivo stanziamento definitivo dell'anno 2025;

**Si evidenzia come, per il triennio 2026-2028, le previsioni di spesa per energia elettrica, per teleriscaldamento e per gas naturale siano state ridotte alla luce degli incrementi inusitati registrati nel corso degli anni 2024 e 2025, che imporranno necessariamente l'attuazione nel futuro prossimo di una attenta politica di contenimento della spesa.**

**Qualora, invece, i costi dovessero continuare ad aumentare in misura incontrollata, non sarà possibile garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, salvo il ricorso da parte dell'Amministrazione ad importanti tagli di spesa in altri settori, o a politiche di inasprimento della pressione tributaria e tariffaria.**

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Redditi da lavoro dipendente	848.072,50	854.081,66	807.337,00	807.337,00	813.487,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	65.245,14	67.081,12	64.067,00	64.067,00	64.517,00
Acquisto di beni e servizi	2.432.060,06	2.940.236,87	2.811.549,00	2.733.299,00	2.738.129,00
Trasferimenti correnti	468.027,58	826.429,28	721.280,34	705.465,00	705.475,00
Interessi passivi	152.974,31	149.298,00	143.823,00	138.111,00	132.191,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.749,44	195.686,16	153.100,00	153.100,00	153.100,00
Altre spese correnti	46.531,73	306.199,26	330.161,00	337.812,00	343.464,00
<b>Totale spese correnti</b>	<b>4.051.660,76</b>	<b>5.339.012,35</b>	<b>5.031.317,34</b>	<b>4.939.191,00</b>	<b>4.950.363,00</b>



### Spese in conto capitale


Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- Adeguamento del crono programma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.
- Particolare attenzione anche in questo caso è da porre alle opere ed interventi finanziati dal PNRR/PNC anche sotto l'aspetto dell'esigibilità e di una corretta determinazione dei crono

programmi di spesa che intervengono sulla dimensione ed imputazione del F.P.V. nonché sotto l'aspetto puramente contabile di una corretta definizione della spesa sulla base dei programmi di finanziamento

I prospetti seguenti mostrano la composizione sintetica delle spese in conto capitale ed il dettaglio degli interventi previsti nel comparto investimenti e delle relative fonti di finanziamento

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342.727,48	7.798.963,42	1.986.791,28	1.517.824,00	65.980,00
Contributi agli investimenti	124.000,00	6.834,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>1.466.727,48</b>	<b>7.810.797,42</b>	<b>1.991.791,28</b>	<b>1.522.824,00</b>	<b>70.980,00</b>



Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

PROSPETTO RIEPILOGATIVO EQUILIBRI BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 - COMPARTO INVESTIMENTI  
COMPARTO USCITA

COMPARTO USCITA				COMPARTO ENTRATA					
CAP.	OGGETTO	STANZ.TO 2026	STANZ.TO 2027	STANZ.TO 2028	RIS.	OGGETTO	STANZ.TO 2026	STANZ.TO 2027	STANZ.TO 2028
960/9	MANUTENZ.STRAORD. PALAZZO COMUNALE (OO.UU.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	350/0	OO.UU.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
973/6	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	1.978,06	1.980,00	1.980,00	340/0	CTR.IMPRESSE (CORRISP.SERV.DISTRIBUZ.GAS)	1.978,06	1.980,00	1.980,00
979/6	PNRR - MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE.ADEG.TO OUE" M1C	14.889,28			309/9	PNRR - MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PR	14.889,28		
979/7	PNRR - MISURA 2.3.2 "SVILUPPO CAPACITA' PIANIFICAZIONE" M1C112.3	100.000,00			309/10	PNRR - MISURA 2.3.2 "SVILUPPO CAPACITA' PIANIF	100.000,00		
980/6	INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.EDIFICIO SCOLASTICO (OO.UU.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	350/0	OO.UU.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
981/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	10.000,00			270/1	ALIENAZIONE TERRENI	10.000,00		
1020/0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA P.I.P.	250.000,00			305/0	VENDITA TERRENI P.I.P.	5.000,00		
1023/0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	350/0	OO.UU.	245.000,00		
1045/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1/1	A.A. VINCOLATO			
1090/2	MANUTENZ.STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI (OO.UU.)		10.000,00	10.000,00	350/0	CTR.IMPRESSE (CORRISP.SERV.DISTRIBUZ.GAS)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1100/1	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATI CON OO.UU.		10.000,00	10.000,00	350/0	OO.UU.		10.000,00	10.000,00
1120/2	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATE CON OO.UU.	5.000,00	10.000,00	10.000,00	350/0	OO.UU.	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1121/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	30.000,00	6.000,00	6.000,00	270/1	ALIENAZIONE TERRENI	24.000,00		
1122/5	PNRR MQC4Q.2 (€ 950.000,00) ART.1, CO.139, L.145/2018-LAVORI MESSA IN SICURE	950.000,00			340/0	CTR.IMPRESSE (CORRISP.SERV.DISTRIBUZ.GAS)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1122/8	ACQUISTO TERRENI PER AMPLIAMENTO VIABILITA'	11.000,00			313/2	FINANZIAMENTO PNRR-CTR.MESSA SICUR.EDIFICI	950.000,00		
1127/0	LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.MESSA IN SIC.STRADE E INFRASTRUTTURE		1.250.000,00		270/1	ALIENAZIONE TERRENI	11.000,00		
1130/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI I.P.	10.000,00			312/3	CTR.STATO MESSA IN SIC.-ART.1, C.139, L.145/2018		1.200.000,00	
1134/1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZZA S.CATERINA VILAVECCHIA	100.923,94	201.844,00		350/0	OO.UU.		50.000,00	
1135/0	ACQUISTO TERRENI AREA P.I.P.	85.000,00			270/1	ALIENAZIONE TERRENI	10.000,00		
1137/1	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA FINANZIATO CON OO.UU.		5.000,00	5.000,00	318/3	CONTRIBUTO REGIONE F5C 2021-2027	100.922,00	201.844,00	
1139/0	INTERV.RIQUALIFICAZ.SENTIERISTICA-MESSA IN SICUREZZA GROTTA DEI DOSSI	35.000,00			340/0	CTR.IMPRESSE (CORRISP.SERV.DISTRIBUZ.GAS)	1,94		
1139/6	ACQUISTO TERRENI PER REALIZZAZIONE PERCORSI SENTIERISTICI	60.000,00			305/0	VENDITA TERRENI P.I.P.	85.000,00		
1145/1	FE8R 2021/2027-RINATURALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE AREA RIPARIALE TORRENTE ELLERO	300.000,00			350/0	OO.UU.		5.000,00	5.000,00
		1.991.791,28	1.522.824,00	70.980,00			1.991.791,28	1.522.824,00	70.980,00

TOTALI RISORSE

270/1	ALIENAZIONE TERRENI	150.000,00	0,00	0,00
305/0	VENDITA TERRENI P.I.P.	90.000,00	0,00	0,00
309/9	PNRR - MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PR	14.889,28	0,00	0,00
309/10	PNRR - MISURA 2.3.2 "SVILUPPO CAPACITA' PIANIF	100.000,00	0,00	0,00
312/3	CTR.STATO MESSA IN SIC.-ART.1, C.139, L.145/2018	0,00	1.200.000,00	0,00
313/2	FINANZIAMENTO PNRR-CTR.MESSA SICUR.EDIFICI	950.000,00	0,00	0,00
318/3	CONTRIBUTO REGIONE F5C 2021-2027	100.922,00	201.844,00	0,00
338/1	CTR.REGIONE FE8R 2021/2027	270.000,00	0,00	0,00
340/0	CTR.IMPRESSE/FONDAZIONI BANCARIE	10.980,00	10.980,00	10.980,00
350/0	OO.UU.	305.000,00	110.000,00	60.000,00
TOT.		1.991.791,28	1.522.824,00	70.980,00
135/15	CTR.FONDAZ.CRC PROG.SPAZIO AI GIOVANI			
TOTALE TITOLO 4 + ENTRATE CORRENTI		1.991.791,28	1.522.824,00	70.980,00

		0,00	0,00	0,00
FONDI PROPRI ENTE - OO.UU.		305.000,00	110.000,00	60.000,00
FONDI PROPRI ENTE-ALIENAZIONI		240.000,00	0,00	0,00
FONDI PROPRI ENTE-ALTRI		10.980,00	10.980,00	10.980,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - STATO		0,00	1.200.000,00	0,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - REGIONE		370.922,00	201.844,00	0,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - PNRR		1.064.889,28	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - FONDAZIONI		0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - GAL		0,00	0,00	0,00
		1.991.791,28	1.522.824,00	70.980,00

**Incremento di attività finanziarie**

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata. Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- Anticipazione di liquidità. Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società

controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;

- Concessione di finanziamento. Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Nel corso del triennio non sono previste spese per incremento di attività finanziarie.

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Rimborso di prestiti**


Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028


	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	156.892,09	151.828,00	157.309,00	163.020,00	165.879,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese per rimborso prestiti</b>	<b>156.892,09</b>	<b>151.828,00</b>	<b>157.309,00</b>	<b>163.020,00</b>	<b>165.879,00</b>



	<i>Impegni 2024</i>	<i>Impegni 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Rimborso prestiti a breve termine (F.A.L.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota capitale mutui	156.892,09	151.827,83	157.307,56	163.019,04	165.878,40
Rimborso da estinzione anticipata mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ampliando la visione complessiva sull'indebitamento risulta utile rappresentare l'evoluzione del debito negli anni ed il modificato peso pro-capite dell'indebitamento come evidenzia la seguente tabella:

<i>Anni di riferimento</i>	<i>Debito residuo e debito pro-capite</i>				
	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Debito residuo al 31.12	3.897.712,40	3.745.884,57	3.588.577,01	3.425.557,97	3.259.679,57
Abitanti	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00
Debito pro-capite	642,44	617,42	591,49	564,62	537,28



Occorre precisare come, nel corso dell'anno 2020, il Comune abbia proceduto alla rinegoziazione di tutti i mutui in corso con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della Circolare CDP n.1300 del 24/04/2020 e ss.mm.ii..

A fronte di un allungamento del termine di scadenza dei mutui rinegoziati, prorogato al 31/12/2043, si è beneficiato di un risparmio annuale di circa euro 57.000,00, interamente destinati a spese correnti, ai sensi dell'art.7, comma 2, del DL 19/06/2015, n.78 e s.m.i., che prevede "Per gli anni dal 2015 al 2027, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione".

Pur non essendo ancora ufficiale la proroga al 2028 della destinazione di cui sopra, la stessa risulta contenuta nella proposta di emendamenti alla legge di bilancio 2026 presentata da ANCI e, pertanto, al fine di evitare inutili aggravii procedurali in caso di probabile accoglimento da parte del Governo, anche per l'anno 2028 i risparmi sopra evidenziati sono stati interamente destinati a spese correnti.

Qualora non dovesse intervenire la proroga alla possibile destinazione senza vincoli delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, sarà necessario procedere ad apportare variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, con riferimento all'annualità 2028, reperendo le risorse necessarie dalle entrate correnti, nell'ambito delle quali, ad oggi, l'unica soluzione ipotizzabile può essere individuata nell'aumento del gettito IMU, che, qualora non si concretizzasse l'auspicato ampliamento della base imponibile a seguito della costante attività di accertamento e liquidazione dell'imposta, imporrebbe all'Amministrazione di prevedere l'aumento dell'aliquota per i fabbricati di categoria D con decorrenza dall'anno 2028.

### **Chiusura delle anticipazioni**

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.


A fronte di un costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria negli anni dal 2013 al 2020, nel corso dell'anno 2021 è stato possibile farne ricorso soltanto nel primo trimestre e negli anni dal 2022 al 2024 non è stata attivata alcuna anticipazione di tesoreria, così come nell'anno 2025 fino alla data odierna.

A fronte di un fondo di cassa al 18/11/2025 pari ad euro 1.763.953,03, di cui somme vincolate pari ad euro 71.741,15, si confida anche per l'anno 2026 nella possibilità non dover ricorrere ad alcuna anticipazione di tesoreria.

Tuttavia, alla luce degli ingenti importi relativi agli interventi inseriti nell'ambito del PNRR e dei ritardi registratisi negli accrediti agli enti delle somme spettanti, a fronte di consistenti spese anticipate, si renderà necessario anche per l'anno 2026 autorizzare con deliberazione della Giunta Comunale il Responsabile del servizio finanziario a richiedere al Tesoriere l'utilizzo di somme a specifica destinazione ed a richiedere anticipazioni nel limite dei 3/12 delle entrate accertate per l'esercizio 2024, ai sensi, rispettivamente, dell'art.195, comma 2 e dell'art. 222, comma 1, del D.Lgs.267/2000, qualora detto limite non venga elevato ai 5/12, come avvenuto per gli anni dal 2020 al 2025.

Lo stanziamento di bilancio, pertanto, è stato mantenuto, sia in entrata che in spesa, in € 2.800.000,00 annui.

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
<b>Totale spese per chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>



## **Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti**

### **Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio**

La capacità di spendere secondo il programma adottato dall'amministrazione, che potremmo inquadrare sotto il concetto di "efficienza", nonché l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività che potremmo collegare al concetto di "efficacia" nonché la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile in linea con il concetto di "economicità" devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Tale obiettivo fondamentale va rispettato in sede di bilancio preventivo, deve essere perseguito e mantenuto nella gestione e poi conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

In questo paragrafo, nel tentativo di fornire una corretta chiave di lettura dei bilanci degli enti locali, è utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, ma vada ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito si ritiene utile proporre gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

### **Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)**

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto o come dati di pre-consuntivo, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

E' necessario richiamare quanto previsto dal D.M. 1° settembre 2021 con il quale risultano modificati a decorrere dal bilancio 2023/2025 i modelli di cui all' allegato n.9 al D.Lgs 118/2011 e precisamente:

- Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – nel quale viene modificata l'ultima sezione del modello e precisamente la n.3, trasformandola da un dettaglio dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto utilizzata in sede di bilancio ad un dettaglio dell'intero risultato di amministrazione presunto utilizzato.
- Allegato a/1) Risultato di amministrazione quote accantonate – nel quale viene modificata la struttura del modello prevedendo un nuovo rigo di dettagli analitico del Fondo garanzia debiti commerciali.

E' opportuno altresì richiamare

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

<b>Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025</b>		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	2.827.588,22
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	300.903,64
Entrate già accertate nell'esercizio	+	6.013.578,42
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	6.751.817,07
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	42.908,20
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	2.433.161,41
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	9.457.589,98
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	10.096.603,96
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	0,00
<b>Risultato di amministrazione presunto al 31/12/</b>	<b>=</b>	<b>1.794.147,43</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione presunto</b>		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		585.663,70
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		11.500,00
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		10.500,00
Altri accantonamenti		124.642,00
<b>Totale Parte Accantonata</b>		<b>732.305,70</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		176.153,40
Vincoli derivanti da trasferimenti		30.573,06
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		0,00
Altri Vincoli		0,00
<b>Totale Parte Vincolata</b>		<b>206.726,46</b>
<b>Totale Parte Destinata agli investimenti</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Totale Parte Disponibile</b>		<b>825.115,27</b>

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte accantonata è riportato qui di seguito (Allegato A1 al Bilancio di Previsione):

<b>Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto</b>						
	<i>Risorse accantonate al 1/1/2025</i>	<i>Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)</i>	<i>Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025</i>	<i>Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2025 (con segno +/-)</i>	<i>Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</i>	<i>Risorse accantonate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	407.932,61	0,00	177.731,09	0,00	585.663,70	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Altri	90.572,00	0,00	34.070,00	0,00	124.642,00	0,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

accantonamenti								
<b>Totale risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto</b>	<b>510.004,61</b>	<b>0,00</b>	<b>222.301,09</b>	<b>0,00</b>	<b>732.305,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte vincolata è riportato qui di seguito (Allegato A2 al Bilancio di Previsione):

<i>Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto</i>								
<i>Risorse vinc. al 1/1/2025</i>	<i>Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025 (dati presunti)</i>	<i>Impegni presunti eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>Cancellazione e nell'esercizio 2025 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e nell'esercizio 2025 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti)</i>	<i>Cancellazione e nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2025 (+)</i>	<i>Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</i>	<i>Risorse vincolate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>	
Vincoli derivanti dalla legge	388.968,34	0,00	212.814,94	0,00	0,00	0,00	176.153,40	29.673,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti	92.926,09	0,00	62.353,03	0,00	0,00	0,00	30.573,06	2.742,34
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto</b>	<b>481.894,43</b>	<b>0,00</b>	<b>275.167,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.726,46</b>	<b>32.415,34</b>

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte destinata agli investimenti è riportato qui di seguito (Allegato A3 al Bilancio di Previsione):

<i>Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto</i>						
<i>Risorse</i>	<i>Entrate</i>	<i>Impegni eserc.</i>	<i>Fondo plurienn.</i>	<i>Cancellazione</i>	<i>Risorse</i>	<i>Risorse</i>

*Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028*

<i>destinate agli investim. al 1/1/2025</i>	<i>destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (dato presunto)</i>	<i>2020 finanziati da entrate destinate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione</i>	<i>di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)</i>	<i>destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</i>	<i>destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>	
<b>Totale risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto</b>	<b>219.845,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>219.845,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Avanzo applicato in entrata**

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione non vincolato, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto. In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo. Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nell'entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

<i>Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa corrente nel bilancio 2026/2027/2028</i>	
Applicazione avanzo accantonato da F.G.D.C.	0,00
Applicazione avanzo accantonato da fondo rinnovi contrattuali	0,00
Applicazione avanzo vincolato di parte corrente	0,00
Applicazione avanzo vincolato art. 58 bis comma 11 legge 69/2013	0,00
Applicazione avanzo vincolato con provvedimenti ente (TARI)	0,00
Applicazione avanzo vincolato da F.A.L.	0,00
Applicazione avanzo vincolato da economie su Fondo Funzioni Fondamentali	32.415,34
<b>Totale</b>	<b>32.415,34</b>
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa investimento nel bilancio 2026/2027/2028</i>	
Applicazione avanzo vincolato di parte investimenti	0,00
Applicazione avanzo vincolato da mutui	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

Come già evidenziato nella sezione relativa all'analisi dell'entrata, cui si rimanda, la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto iscritta sul bilancio di previsione dell'annualità 2026, per la quota di euro 32.415,34, risponde alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2024, che, all'art.3, comma 2, prevede che "Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell'importo indicato nella colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023".

Considerato che dalle risultanze del sopra citato allegato C, questo Ente risulta in eccedenza finale di risorse per complessivi Euro 129.661, con conseguente quota annuale 2024-2027 pari a Euro 32.415,34, tale ultimo importo deve essere applicato sull'esercizio 2026 del bilancio di previsione 2026-2028 e a detto bilancio deve essere allegato l'allegato a/2, relativo al risultato di amministrazione presunto, quote vincolate.

### Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale fotografa, prendendo in considerazioni i macroaggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto ufficiale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro,

applicando concetti di gestione contabile tipici della contabilità economico-patrimoniale privatistica, non sempre così coerenti con la realtà, i fini e la struttura pubblica amministrazione locale.

Per questo motivo risultano indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale. Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

		<i>Voce di Stampa</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>
		<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I</b>		<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.260,24	4.132,39
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	109,96	170,86
	9	Altre	0,00	0,00
		<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>80.458,78</b>	<b>22.684,31</b>
		<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>95.828,98</b>	<b>26.987,56</b>
<b>II</b>	1	Beni demaniali	8.235.143,14	8.138.151,75
	1.1	Terreni	0,00	0,00
	1.2	Fabbricati	280.443,16	278.544,45
	1.3	Infrastrutture	2.744.098,85	2.392.373,58
	1.9	Altri beni demaniali	5.210.601,13	5.467.233,72
<b>III</b>	<b>2</b>	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>7.265.660,58</b>	<b>7.194.622,10</b>
	2.1	Terreni	838.584,37	780.346,04
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	5.784.525,66	5.779.589,64
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	57.086,52	51.390,78
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	57.186,73	59.569,38
	2.5	Mezzi di trasporto	2.991,48	8.346,91
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.212,74	16.082,99
	2.7	Mobili e arredi	21.417,72	16.717,69
	2.8	Infrastrutture	346.101,17	360.020,75
	2.99	Altri beni materiali	139.554,19	122.557,92
	<b>3</b>	<b>Immobilizzazioni in corso ed acconti</b>	<b>634.148,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.134.951,88</b>	<b>15.332.773,85</b>
<b>IV</b>		<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>		
	1	Partecipazioni in	503.643,16	479.053,16
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	503.643,16	479.053,16
	c	altri soggetti	0,00	0,00

2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>503.643,16</b>	<b>479.053,16</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>16.734.424,02</b>	<b>15.838.814,57</b>

### Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale.

Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente o, per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all’interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d’esercizio dell’ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l’individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L’attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Al momento i “parametri obiettivo verifica enti strutturalmente deficitari” sono sempre quelli previsti dal decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

- a) I parametri obiettivi di cui all’allegato A costituiti da indicatori di bilancio - individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011”, approvato con decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2022 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà;
- b) Le tabelle, riportate nell’allegato B contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (articolo 172, comma 1, lettera d), al rendiconto di gestione (articolo 227, comma 5, lettera b) ed al certificato al rendiconto (articolo 228, comma 5).

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l'effettiva capacità di riscossione dell'ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario</i>			
P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI “identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie			<b>NO</b>

## **Situazione contabile del nuovo bilancio**

### **Equilibri finanziari e principi contabili**

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del *principio n.16 – della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n.17 – della Competenza economica* gestendo le movimentazioni in base la piano dei conti integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, quindi l'assestamento di novembre, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e dei responsabili politici.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

### **Composizione ed equilibrio del bilancio corrente**

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto applicando al bilancio 2026 una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto, come meglio sopra specificato.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono come per le altre annualità stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.
- resta il caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio

rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente, mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	32.415,34	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.066.211,00	5.012.211,00	5.026.242,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	5.031.317,34	4.939.191,00	4.950.363,00
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		171.255,64	171.289,64	171.289,64
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	157.309,00	163.020,00	165.879,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibri di parte corrente		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti**

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa

(principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- qualora il crono-programma, con il quale si definisce lo stato di avanzamento dei lavori, preveda invece che l'opera verrà realizzata ed ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è si è proceduto ad applicare la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

### **Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti**

[TABELLA EQUILIBRI BILANCIO CAPITALE]

**TABELLA EQUILIBRI DI BILANCIO - CONTO CAPITALE**

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.081.791,28	1.612.824,00	160.980,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.991.791,28	1.522.824,00	70.980,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Z) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di	(+)	0,00	0,00	0,00

*Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028*

attività finanziarie				
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

In definitiva, a decorrere dall'anno 2025, per gli enti locali l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

### **Previsioni di cassa**

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e, solo per il primo anno del triennio, in termini di cassa, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Particolare attenzione è da porre ai vincoli di cassa sui fondi PNRR. Gli enti locali devono registrare la cassa vincolata relativamente alle entrate/investimenti ammessi al finanziamento del PNRR e applicano il Decreto 11 ottobre 2021 rubricato «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», che all'articolo 3 ha stabilito che le entrate rivenienti dai fondi Pnrr devono essere incassate su apposite contabilità speciali aperte in Tesoreria unica (per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984 n.720) e devono considerarsi appunto entrate vincolate anche di cassa.

La circolare Mef-RgS n. 29/2022 sulle procedure finanziarie Pnrr stabilisce che gli enti destinatari (soggetti attuatori) di risorse Pnrr devono garantire la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle suddette risorse e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti;

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti, nonché, ove possibile, basandosi sull'andamento storico dei flussi.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui

peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto che segue riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

<i>FONDO CASSA 2026</i>	
Fondo di cassa iniziale (+)	1.800.000,00
Previsioni Pagamenti (-)	16.443.267,52
Previsioni Riscossioni (+)	16.230.787,87
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>1.587.520,35</b>

Per fornire una situazione comparativa della gestione dei flussi di cassa, si evidenzia la giacenza al 31.12 dei fondi di cassa delle annualità precedenti:

<i>Fondo cassa annualità precedenti</i>	
Esercizio 2025	1.049.072,41
Esercizio 2024	2.471.516,10
Esercizio 2023	2.099.409,63
Esercizio 2022	2.443.495,20
Esercizio 2021	1.365.335,26

A questa tipologia di dato è utile associare l'evoluzione dei tempi medi di pagamento delle fatture (o tempi di ritardo dei pagamenti), che evidenziano il costante rispetto delle disposizioni normative in materia.

<i>Tempi medi di ritardo pagamenti su debiti commerciali</i>	
Esercizio 2025	N.D. gg.
Esercizio 2024	-13,08 gg.
Esercizio 2023	,-4,78 gg.
Esercizio 2022	-5,00 gg.
Esercizio 2021	-6,00 gg.
Esercizio 2020	,+7,00 gg.

### **Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità**

#### **Rilevanza e significatività di taluni fenomeni**

I documenti ufficiali di bilancio ed in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri secondo l'adozione di un concetto di significatività delle operazioni.

In coerenza con questo approccio, la presente "Nota" porta con sé uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza).

Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevanti. Rilevanza, quest'ultima, valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno nel rispetto del principio n.6 - Significatività e rilevanza.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, viene prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un "elevato grado di rigidità" a livello di struttura di bilancio, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella eventuale disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento.

Tutti fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio di parte corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa. Seguono pertanto gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

### **Spesa per il personale**

Anche nella pubblica amministrazione locale, l'individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione.

Una tale organizzazione delle risorse umane, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, evidenzia come il costo del fattore umano sia generalmente prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione o comunque proporzionalmente significativo al punto di condizionare la struttura di bilancio e la necessità di risorse.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è forse il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

La situazione complessiva delle spese di personale, comprensiva della quota incrementale del fondo per le risorse decentrate ex D.L.2/2025, stanziata nell'importo di euro 4.000,00, rispetta i vincoli sulla spesa pubblica imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

In particolare, risulta rispettato il limite della media della spesa di personale 2011-2013, prescritto per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti dall'art.1, comma 557 della L.296/2006, come di seguito evidenziato:

*Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028*

LEGGE FINANZIARIA 2007 - LIMITE SPESA PERSONALE (art.1, comma 557, L.27/12/2006, n.296, così come modificato dal DDL di conversione DL16/2012)

	MEDIA IMPEGNI 2011/2013	IMPEGNI ANNO 2025 (PREVISIONE)	IMPEGNI ANNO 2026 (PREVISIONE)	IMPEGNI ANNO 2027 (PREVISIONE)	IMPEGNI ANNO 2028 (PREVISIONE)
SPESE INTERVENTO 01 - al netto buoni pasto (Macroaggregato 101)	€ 904.228,59	839.481,66	793.337,00	793.337,00	799.487,00
SPESE PERSONALE UNIONE MONTANA (Ribaltamento pro quota)		41.590,32	34.793,55	34.793,55	34.793,55
SPESE INTERVENTO 03 (Macroaggregato 103) - Cap.100/1, Cap.34/0	€ 365,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE INTERVENTO 07 - IRAP DIPENDENTI (Macroaggregato 102)	€ 60.787,45	56.779,12	53.765,00	53.765,00	54.215,00
IRAP SU SPESE PERSONALE UNIONE MONTANA (Ribaltamento pro quota)		3.136,24	2.675,98	2.675,98	2.675,98
SPESE INTERVENTO 09 - RIMB.SPESE COMANDO/CONVENZ.-Cap.28/99 (Macroaggregato 109)		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
ALTRE SPESE - BUONI PASTO - Cap.100/9 (Macroaggregato 101)	€ 10.316,45	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 975.698,28</b>	<b>€ 999.587,34</b>	<b>€ 943.171,53</b>	<b>€ 943.171,53</b>	<b>€ 949.771,53</b>
<b>RETTIFICHE PER QUOTE REIMPUTATE</b>					
FPV A.P. REIMPUTATO SU ANNO		€ 40.466,78			
FPV ANNO REIMPUTATO SU ANNO SUCCESSIVO					
<b>TOTALE RETTIFICATO</b>		<b>€ 959.120,56</b>	<b>€ 943.171,53</b>	<b>€ 943.171,53</b>	<b>€ 949.771,53</b>
<b>QUOTE ESCLUSE</b>					
CONTRATTI (2004/2018-2019/2021)	€ 116.651,47	148.123,08	148.123,08	148.123,08	148.123,08
STRAORDINARIO ELETTORALE C/STATO (Macroaggregati 101, 102 e 107)		13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (Macroaggregati 101, 102 e 107) - CAPP.272-3-4		15.002,00	15.002,00	15.000,00	15.000,00
CATEGOR. PROTETTE	€ 13.802,22	15.153,00	15.153,00	15.153,00	15.153,00
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>	<b>€ 130.453,69</b>	<b>€ 191.528,08</b>	<b>€ 191.528,08</b>	<b>€ 191.526,08</b>	<b>€ 191.526,08</b>
<b>QUOTE NON RILEVANTI</b>					
<b>RIMBORSI ALTRE AMMINISTRAZIONI</b>	<b>€ 71.522,52</b>	<b>29.289,24</b>	<b>20.509,61</b>	<b>20.509,61</b>	<b>20.509,61</b>
<b>TOTALE FINALE</b>	<b>€ 773.722,07</b>	<b>€ 738.303,24</b>	<b>€ 731.133,84</b>	<b>€ 731.135,84</b>	<b>€ 737.735,84</b>
LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALI (AL NETTO IRAP, RIMBORSI RICEVUTI PER SEGRETARIO E QUOTE U.M.)		€ 898.081,66	€ 851.937,00		
LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALI AL LORDO QUOTE U.M.(AL NETTO IRAP, RIMBORSI RICEVUTI PER SEGRETARIO E QUOTE U.M.)		€ 939.671,98	€ 886.730,55		

Per quanto riguarda gli spazi assunzionali, l'ente si colloca nel rispetto del valore soglia della Tabella 1 del D.L. 34/2019 e successivo decreto attuativo, come di seguito evidenziato:

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	2025
Popolazione al 31 dicembre	ANNO	VALORE	FASCIA
	2024	6.067	e
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	ANNI	VALORE	
	2024	770.950,08 € (l)	Quote al netto rimborsi x Segretario Comune
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2022	4.303.070,60 €	85.922,68 € al netto quote rimborsi conv.ne Segretario
	2023	4.123.861,15 €	93.105,72 € al netto quote rimborsi conv.ne Segretario
	2024	4.610.628,01 €	78.545,73 € al netto quote rimborsi conv.ne Segretario
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		4.345.853,25 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2024	170.198,64 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		4.175.654,61 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		18,46%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	352.301,01 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2025		SOLO FINO AL 2024 DAL 2025 VALORE SOGLIA TAB.1
Spesa di personale - rendiconto ANNO 2018 (A. 5, C1 D.M. 17-03-2020)	2018	0,00 €	
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (solo fino al 2024 dal 2025 Tabella 1)	(d)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	352.301,01 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	1.123.251,09 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	352.301,01 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	352.301,01 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	1.123.251,09 € (i)	
TOT.SPESA PERSONALE BIL.PREV.2025 AL NETTO IRAP (AL LORDO RIMB.CONVENZ.SEGR.)	2025	898.081,66	
TOT.RIBALTAMENTO PRO QUOTA SPESE PERSONALE 2025 U.M. AL NETTO IRAP	2025	41.590,32	
CESSIONE SPAZI ASSUNZIONALI ALL'UNIONE MONTANA		40.000,00	
MARGINE		143.579,11 €	

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2022.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

**Comuni che si collocano nella prima fascia**

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore valore della prima soglia sono da ritenersi "virtuosi" in termini di spesa del personale e pertanto possono prevedere assunzioni incrementando il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

**Comuni che si collocano nella seconda fascia**

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

**Comuni che si collocano nella terza fascia**

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Come si evince dal prospetto sopra riportato, il Comune di Villanova Mondovì si colloca nella prima fascia.

**Dinamica della forza lavoro**

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata

l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulle assunzioni imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

La spesa di personale e la correlata programmazione soggiacciono oggi a più regole. Di minimo possiamo suddividere la gestione e previsione della spesa del personale in due casistiche. La prima dedicata alle regole ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato in base al DM 17 Marzo 2020 e la seconda che approfondisce le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione degli investimenti a valere sulle risorse PNRR.

La programmazione delle risorse umane dell'ente e relativa spesa avveniva sino al recente passato tramite il Piano triennale dei fabbisogni di personale. Il PFP (D.M. 08-05-2018 – “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 173 del 27.07.2018) era lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicurava le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica.

La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Dal 2022 questa fase è confluita nel P.I.A.O. Nell'assorbire i diversi Piani già esistenti, il DPR 81/2022 non li ha disapplicati o soppressi ma li ha fatti confluire a livello di adempimento nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Per quanto riguarda le previsioni di spesa, tramite il D.M. 25 luglio 2023 viene aggiornata la disciplina del DUP alla disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) introdotto dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 già sommariamente anticipata con la FAQ N. 51 pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell'ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce; La Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La dotazione attuale del Comune di Villanova Mondovì risulta attestata su n.18 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n.1 part-time, oltre a un Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Mondovì, titolare della convenzione stessa.


Malgrado l'Ente disponga di disponibilità teoriche di capacità assunzionale, come più sopra evidenziato, gli attuali equilibri di bilancio non consentono di ipotizzare nel breve periodo un potenziamento della forza lavoro.

### Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio. Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. La gestione attiva dell'indebitamento ha permesso nel corso degli ultimi anni di ridurre i piani di ammortamento di mutui non completamente utilizzati, sia attraverso l'applicazione dell'istituto contrattuale della "riduzione" che del "diverso utilizzo". Parimenti sono previste, in presenza di risorse straordinarie, operazioni di estinzione anticipata tese a ridurre l'impatto dell'indebitamento sulla spesa corrente. Come in passato verranno valutate le opportunità del mercato rispetto ad operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione. In prospettiva si è ritenuto opportuno beneficiare di strumenti di indebitamento anche attraverso istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, rispetto a particolari finanziamenti a livello locale con la Banca Intesa SanPaolo.

<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>					
	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Quota Interessi	152.974,31	149.298,00	143.823,00	138.111,00	132.191,00
Quota Capitale	156.892,09	151.828,00	157.309,00	163.020,00	165.879,00
<b>Totale</b>	<b>309.866,40</b>	<b>301.126,00</b>	<b>301.132,00</b>	<b>301.131,00</b>	<b>298.070,00</b>



### Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali

risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

	<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>				
	<i>Imp./Acc. 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Quota Interessi	152.974,31	149.298,00	143.823,00	138.111,00	132.191,00
(*) Entrate Correnti stimate	4.388.993,29	4.216.966,87	4.687.173,74	5.193.707,48	5.066.211,00
% su Entrate Correnti	3,49	3,54	3,07	2,66	2,61
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

(\*) Dati Riferiti a 2 Esercizi Precedenti rispetto alla Colonna selezionata

### **Partecipazioni in società**

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto a definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

	<b>Identificativo Fiscale</b>	<b>Sede</b>	<b>Indirizzo Internet</b>	<b>Forma Giuridica</b>	<b>Settore di Attività</b>	<b>Quota di Partecipazione</b>
A.C.E.M. AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE	01958350041	VIA CASE ROSSE N. 1, 12073 CEVA	<a href="http://www.consortioacem.it/">http://www.consortioacem.it/</a>	Consorzio	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,29000%
C.S.S.M CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE	02536070044	C.SO STATUTO N. 13, 12084 MONDOVI'	<a href="http://www.cssm-mondovi.it/">http://www.cssm-mondovi.it/</a>	Consorzio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,93000%
S.M.A. SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE	03791600046	VIA CASE ROSSE N.1 - 12073 CEVA (CN)	<a href="https://sma-cn.it/">https://sma-cn.it/</a>	Società consortile a responsabilità limitata	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,17228%
CO.GE.S.I. S.c.r.l.	03434470047	CORSO NIZZA N.90 – 12100 CUNEO	<a href="https://cogesi.it">https://cogesi.it</a>	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione servizio idrico integrato	0,660%
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI CUNEO	80017990047	LARGO BARALE N.1 12100 CUNEO	<a href="https://istitutoresistenzacuneo.it/">https://istitutoresistenzacuneo.it/</a>	Consorzio	Tutela e salvaguardia patrimonio storico culturale	0,694%

### **Disponibilità di enti strumentali**

L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico strumentale, provvisto di autonomia imprenditoriale, che tende alla copertura dei costi di esercizio con la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. L'azienda è istituzionalmente dipendente dall'ente, a cui si lega con vincoli assai stretti e relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli ed alla vigilanza, al punto da costituire un elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato ma solo la configura come un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, distinto dall'ente proprietario, e con una propria autonomia decisionale. Si tratta, pertanto, di organi strumentali collegati all'ente che le ha costituite e con gli stessi limiti posti al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza. Al pari delle partecipazioni in società, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione. In presenza di rapporti giuridici di questa natura, pertanto, le valutazioni che accompagnano la stesura della Nota integrativa ricalcano quanto già descritto per le partecipazioni. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

### **Gestione dei servizi a domanda individuale**

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di

abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il comune versa in condizioni finanziarie problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, "(..) sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che (..) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento (..)" (D.Lgs.267/00, art.243/2).

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale "(..) tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale (..)" (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, "(..) le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... (..)" (D.M. 31.12.83). Questo elenco è riportato nel prospetto successivo. Dopo la disponibilità dei dati contabili, sono stati valutati i risvolti finanziari di breve o medio periodo di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino e che comportano, in ogni caso, un impatto sugli equilibri finanziari complessivi. La situazione gestionale, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Categorie di servizi pubblici a domanda individuale come da Decreto Ministeriale 31-12-83.

Denominazione dei principali servizi offerti dall'ente al cittadino che richiedono una compartecipazione con tariffa in carico al cittadino/utente:

- Alberghi, case di riposo e di ricovero
- Alberghi diurni e bagni pubblici
- Asili nido
- Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
- Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
- Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge
- Giardini zoologici e botanici
- Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
- Mattatoi pubblici
- Mense, comprese quelle ad uso scolastico
- Mercati e fiere attrezzati
- Parcheggi custoditi e parchimetri
- Pesa pubblica
- Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
- Spurgo pozzi neri
- Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
- Trasporto carni macellate
- Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
- Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

### **Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati**

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio, è definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale richiamato dai principali documenti di programmazione. Al bilancio di previsione, infatti, sono allegate "(..) le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe (..) le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (..)" (D.Lgs.267/00, art.172/1c). Il termine per deliberare

queste tariffe "(..) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione (..) (L.388/00, art 53/16). L'analisi dei dati contabili, riferita al solo impatto economico dei servizi a domanda individuale, tende a verificare se, e in quale misura, l'obiettivo previsto dalla norma sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così, per i servizi presi in considerazione, un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici. La situazione economica, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo inseguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

La percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale è quella di seguito riportata

			bilancio prev.2026			
			ENTRATE	USCITE	differenza	% COPERTURA
<b>MENSA</b>			€ 108.000,00	€ 164.250,00	-56.250,00 €	65,75
<b>ENTRATA:</b>	CAP. 240	€ 108.000,00				
<b>USCITA:</b>	CAP. 400/2	€ 85.000,00				
	CAP.400/4	€ 1.000,00				
	CAP.400/8	€ 1.000,00				
	CAP.400/9	€ 0,00				
	CAP.402/99	€ 0,00				
	CAP.402/99	€ 0,00				
	CAP.442/99	€ 47.000,00				
	CAP.442/1	€ 12.000,00				
	CAP.400/99-1-3-5-6-7 (30%)	€ 5.100,00				
	CAP. 440/1-9-11 (10%)	€ 13.150,00				
<b>IMPIANTI SPORTIVI</b>			€ 10.433,00	€ 155.000,00	-144.567,00 €	6,73
<b>ENTRATA:</b>	CAP. 230/0 (QUOTA)	€ 6.800,00				
	CAP. 235	€ 3.633,00				
<b>USCITA</b>	CAP. 670/0-11; 680/0-1	€ 155.000,00				
<b>TOTALE</b>			€ 118.433,00	€ 319.250,00	-€ 200.817,00	37,10

### Servizi ad I.V.A.

L'ente locale svolge attività e propone servizi sia nel campo istituzionale, che di diritto gli compete, rispetto alla gestione delle funzioni fondamentali ma spesso eroga servizi che per loro natura e modalità di erogazione/fruizione hanno natura commerciale e quindi rientrano a pieno titolo in campo IVA determinando importanti riflessi a livello finanziario sul bilancio dell'ente ed a livello fiscale.

L' Imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta erariale indiretta, introdotta dal sistema impositivo previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che colpisce i consumi attraverso l'assoggettamento a imposizione del valore aggiunto, nelle varie fasi del processo produttivo-commerciale.

In altri termini, assume quale presupposto fondamentale una manifestazione indiretta di capacità contributiva, individuata nei consumi di beni e servizi. Affinché il tributo trovi applicazione è necessaria la presenza congiunta di tre requisiti (presupposti), delineati dall'art. 1 del D.P.R. 633/1972 ed esplicitati nei loro contenuti agli art. successivi della norma. L'Imposta sul valore aggiunto si applica infatti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo), effettuate nel territorio dello Stato (presupposto territoriale), nell'esercizio di imprese o di arti e professioni (presupposto soggettivo), oltreché sulle importazioni da chiunque effettuate.

Tali concetti sono poi esplicitati nelle norme successive, e riepilogabili sinteticamente come:

- Presupposto oggettivo Cessione di beni Art. 2, D.P.R. 633/1972
- Prestazione di Servizi Art. 3, D.P.R. 633/1972
- Presupposto soggettivo Esercizio di imprese Art. 4, D.P.R. 633/1972
- Esercizio di arti e professioni Art. 5, D.P.R. 633/1972
- Presupposto territoriale Operazioni effettuate nel territorio dello Stato Art. 7, D.P.R. 633/1972

Il sistema d'imposta così previsto individua i "soggetti passivi", contribuenti di diritto, negli operatori economici titolari di partita Iva, che versano materialmente l'imposta all'Erario, mentre sono i consumatori finali ad essere colpiti dall'imposta, configurandosi quali contribuenti di fatto.

L'assoggettabilità ad Iva delle attività svolte dagli Enti locali è stata spesso oggetto di problematiche interpretative, dalle quali sono scaturite numerose prese di posizione, spesso anche molto divergenti. Sicuramente è necessario coniugare la legislazione nazionale con il contenuto dell'art. 4 della VI Direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1977. Tale norma, con specifico riferimento alle tipologie di attività svolte dagli enti locali - ma più in generale da tutti gli organismi di diritto pubblico - afferma che gli stessi non sono considerati soggetti passivi Iva per le attività che esercitano in qualità di pubblica autorità, anche quando percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Qualora però il non assoggettamento ad Iva di tali attività dovesse provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza, con operatori privati che esercitano la medesima attività, anche gli enti locali, e gli enti pubblici in genere, devono essere considerati soggetti passivi Iva.

La soggettività passiva Iva di un ente pubblico dipende quindi, in primo luogo, dalla tipologia di attività svolta e, in secondo luogo, dal collegamento diretto di tale attività ai fini istituzionali dell'ente stesso. Pertanto oltre ad analizzare l'oggetto dell'attività occorre porre l'attenzione sulla natura e sulle modalità con cui l'attività viene esercitata; in particolare le attività che costituiscono cura effettiva di interessi pubblici, poste in essere nell'esercizio di poteri/doveri amministrativi, possono considerarsi svolte dall'ente nella veste di pubblica autorità e, quindi, non commerciali. Lo stesso art. 4 del D.P.R. 633/1972 al comma 5, elenca dettagliatamente quelle attività che per presunzione assoluta si considerano o non si considerano in ogni caso commerciali.

Il Ministero delle Finanze, già nel 1976, con la circolare n. 18/360068 del 22 maggio 1976, ritenne necessario fornire precisazioni, considerato che la determinazione della soggezione tributaria riferibile agli enti pubblici è particolarmente delicata a causa della presenza di attività svolte nell'esercizio di pubblici poteri. Tale circolare ha quindi individuato il principio generale tuttora valido che opera la distinzione tra le attività svolte in qualità di pubblica autorità, che non rientrano nella sfera tributaria, e quelle inquadrabili nella generale nozione di attività commerciale o agricola, invece imponibili agli effetti dell'Iva. In base a tale principio, la circolare elenca in maniera sufficientemente ampia le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'iva (elencazione tuttora valida ad eccezione delle cessioni di loculi e la gestione di beni demaniali):

- 1) distribuzione di acqua, gas, elettricità e vapore; servizi connessi;
- 2) lavorazione e distribuzione di latte;
- 3) trasporti di persone;
- 4) trasporti di cose;
- 5) gestione farmacie;
- 6) gestione centri sportivi, d'istruzione e culturali, musei e biblioteche; servizi connessi;
- 7) gestione vie pubbliche e pedaggio;

- 8) servizi portuali ed aeroportuali;
- 9) gestione autoparchi;
- 10) gestione mense, spacci, bar, dormitori;
- 11) gestione giochi, teatri, sale di spettacolo ecc.;
- 12) essiccatoi, depositi, semenzai, vivai, mulini, forni, bagni lavatoi;
- 13) mercati e fiere coperte, mostre, macelli, servizi connessi;
- 14) fabbrica e vendita ghiaccio;
- 15) servizi sanitari e sociali (prestazioni sanitarie ed analisi profilassi, disinfestazione, derattizzazione);
- 16) canili comunali;
- 17) lavori di studio e ricerca;
- 18) attività editoriale e tipografica;
- 19) cessione loculi cimiteriali;
- 20) servizi di affissione;
- 21) operazioni di finanziamento;
- 22) gestione opifici, caseifici ecc.;
- 23) pesa pubblica; 24) gestione beni demaniali e patrimoniali;
- 25) cessione prodotti agricoli, forestali e della pesca;
- 26) servizi resi nell'interesse dei privati e dietro corrispettivo.

È pertanto necessario che l'ente individui i servizi ad IVA affinché nella gestione e nell'applicazione dell'IVA a debito e credito, per le spese sostenute per il funzionamento dei servizi e degli immobili e degli impianti ad essi necessari all'erogazione non si incorra in situazioni di elusione involontaria oppure si neghi all'ente l'opportunità di un recupero dell'IVA determinando situazioni di danno erariale.

Nel Comune di Villanova Mondovì, i servizi rilevanti ai fini IVA sono i seguenti:

- asilo nido;
- mensa scolastica;
- trasporto scolastico;
- impianti sportivi;
- manifestazioni turistico-culturali;

## **Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati**

### **Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo**

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale. In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del principio n.10 - Coerenza). Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti, allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del principio n.11 - Costanza). Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno.

Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del principio n.12 - Comparabilità e verificabilità). Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno. La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

### **Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato**

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento. Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la

copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi. Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio. Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

### **Composizione del fondo pluriennale vincolato**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato. La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Come si evince dal prospetto seguente, non risultano alla data di stesura della presente nota integrativa, cronoprogrammi relativi a spese di investimento, dai quali scaturisca la necessità di costituzione del Fondo pluriennale vincolato.

Pertanto, soltanto a seguito dell'eventuale redazione di nuovi cronoprogrammi, a cura dell'ufficio tecnico, che determinino diverse tempistiche di realizzazione degli interventi, si provvederà alla relativa costituzione.

<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente in spesa</i>				
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>	
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<i>Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale</i>				
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>	
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### **Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato per Incremento di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00	

### **Fondi ed accantonamenti**

Rispetto alla richiesta di maggiori informazioni circa la “valutazione dei criteri di formulazione delle previsioni “ prevista dai principi contabili, necessita porre particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo e anche in funzione delle nuove esigenze rappresentate dall'obbligo di accantonare risorse al fondo garanzia debiti commerciali qualora non risultino correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31.12. a.p. e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

### **Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”.

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

l'obiettivo è pertanto, quello di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Come prescritto dall'Allegato 4/2, Esempio n.5, al D.Lgs.118/2011, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato prendendo in considerazione tutte le voci di entrata che possono dar luogo a crediti di dubbia o difficile esazione, al netto dei crediti da altre amministrazioni pubbliche e delle entrate tributarie accertate per cassa.

In coerenza e in continuità con quanto fatto negli esercizi precedenti, si è scelto di utilizzare, per il calcolo della media, il metodo della media semplice e di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, slittando il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci e dei relativi importi calcolati nella determinazione dell'accantonamento complessivo.

<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	177.731,09	171.255,64	171.289,64	171.289,64
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Accantonamento fondo spese ed oneri futuri**

Con l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile l'accantonamento ai Fondi ha assunto dimensioni e rilievo di estrema importanza nella contabilità, e quindi nella gestione, degli Enti Locali. Se il Fondo crediti di dubbia esigibilità è sicuramente la forma di accantonamento più importante e rilevante, (tanto da scardinare i risultati di competenza e di amministrazione in molti Enti Locali alle prese con forti sofferenze di insoluto relative alle proprie entrate tributarie ed extratributarie) non sono poste contabili di secondaria importanza gli accantonamenti ad oneri futuri.

In tale voce rientrano il Fondo rinnovo contratti di lavoro, il Fondo per il trattamento di fine mandato del Sindaco ed altri fondi che l'ente, nell'ambito degli oneri futuri certi nella loro manifestazione contabile futura ma incerti nella loro entità, richiedono prudenzialmente di essere strutturati a bilancio.

	2025	2026	2027	2028
FONDO RINNOVO CONTRATTUALI	30.000,00	50.000,00	58.000,00	63.500,00
FONDO SPESA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI FONDO SPESE E ONERI FUTURI</b>	<b>34.070,00</b>	<b>54.070,00</b>	<b>62.070,00</b>	<b>67.570,00</b>

### **Accantonamenti in fondi rischi**

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione è stata ritenuta necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti al fabbisogno stimato, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario.

Relativamente alla seconda casistica, è stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per fronteggiare eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi del bilancio, compreso quello di chiusura del percorso amministrativo. Il quadro di riepilogo è stato predisposto prendendo in considerazione i dati contabili ed extra contabili più aggiornati al momento disponibili. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni reperibili, non richiede alcun intervento correttivo con

carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Nello specifico per quanto attiene il rischio di soccombenza cause, il D.Lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, all'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede al punto 5.2, lettera h) che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi [...omissis...]. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...omissis...]. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti"*.

Sulla base della ricognizione dello stato presunto del contenzioso dell'Ente alla data del 31/12/2025, non risulta alcuna necessità di procedere accantonamenti a tale titolo sul bilancio di previsione 2026/2028.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo rischi di soccombenza	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Fondo garanzia debiti commerciali**

L'adempimento di cui stiamo parlando avrebbe dovuto interessare gli enti già a far decorso dall'esercizio 2020, con la Legge di bilancio 2020 si è tuttavia assistito a un suo rinvio applicativo che lo ha spostato all'esercizio 2021.

A questo proposito richiamiamo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020: *"All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»;*
- *al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;*
- *al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021»."*

Il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 ha spostato quindi dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC).

Ora entro il 28 febbraio, gli enti il cui debito al 31 dicembre dell'anno, così come rilevato dalla PCC, risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, devono ridurre il debito relativo alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31/12/2024. La mancata riduzione comporta l'applicazione delle misure di cui al c. 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, ossia stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali.

Su quest'accantonamento, che non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1)

Pur in attesa della certificazione dello stock del debito al 31/12/2025, sulla base dell'andamento dei tempi medi di pagamento registrati nei primi tre trimestri 2025, si confida nel fatto che anche per l'anno 2025 il Comune di Villanova Mondovì non ricada in alcuna delle casistiche sopra richiamate.

Qualora, tuttavia, dalla certificazione dovesse risultare il mancato rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla normativa citata, occorrerà provvedere allo stanziamento di bilancio dell'accantonamento calcolato ai sensi della normativa stessa, entro il 28 febbraio 2025.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Fondo perdite società ed organismi partecipati**

Nel caso in cui una partecipazione detenuta dall'ente locale presenti uno o più esercizi di gestione chiusi con risultato negativo, oppure che le condizioni di bilancio evidenzino particolari criticità, come per altro sostenuto dalla delibera Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte si ritiene che prudenzialmente l'ente locali effettui l'accantonamento obbligatorio ex art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura alla quota di partecipazione", accantonamento calcolato in relazione alle perdite di bilancio future.

La Corte rileva come quanto previsto dall'art.21 crei una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con la conseguente maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.

In presenza di questa situazione l'ente determina accantonamento proporzionale alla perdita ed alla percentuale di partecipazione posseduta.

Considerato che nessuna Società partecipata dall'Ente risulta aver chiuso l'ultimo bilancio approvato in negativo, non si rende necessario procedere ad alcun accantonamento a tale titolo.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo perdite società ed organismi partecipati	0,00	0,00	0,00	0,00

**Altri fondi strutturati dall'ente**

Oltre ai precedenti, tra i quali il fondo indennità di fine mandato e il fondo per rinnovi contrattuali vengono riportati anche nel prospetto seguente, il Comune di Villanova Mondovì, non ha ritenuto di procedere ad ulteriori accantonamenti, non ravvisandosene la necessità.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo Indennità di fine mandato	4.0700,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
Fondo oneri contributivi amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo arretrati e rinnovi contrattuali EE.LL.	30.000,00	50.000,00	58.000,00	63.500,00
Fondo morosità incolpevole	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo oneri futuri gestione ATC	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo 10% proventi alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fondo accantonamenti nuovi vincoli di finanza pubblica**

Ai sensi dell'art.1, comma 788, della legge di bilancio 2025 (L.207/2024), i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un ulteriore contributo alla finanza pubblica, rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono stati determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 04/03/2025, quantificati, per il Comune di Villanova Mondovì, in euro 10.327,00 per l'anno 2025, in euro 20.653,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e in euro 34.952,00 per l'anno 2029.

Tali importi, precauzionalmente maggiorati in lieve misura per rispondere ad eventuali adeguamenti successivi, sono stati accantonati sul bilancio di previsione 2025-2027 e sul bilancio di previsione 2026-2028.

**Fondo di riserva**

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del DLgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Solo nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio e tale limite risulta rispettato.

	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Fondo di riserva	22.248,17	22.385,36	22.002,36	22.154,36
Fondo di riserva di cassa	50.000,00	30.000,00		

### **Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele**

#### **Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito**

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del principio n.9 - Prudenza). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo. Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni. Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti della Nota integrativa.

#### **Modalità di finanziamento degli investimenti**

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti. Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità delle risorse attivabili nei diversi esercizi, di entrate con il vincolo, più o meno elevato, della "specifica destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'espansione degli investimenti sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori), ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi). Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- Grado di copertura. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si dà atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica

o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;

- Criterio d'imputazione. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- Finanziamento con avanzo effettivo. Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- Permessi di costruire. L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato. La situazione, come riportata nel prospetto successivo ed avendo soprattutto riguardo al possibile ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. Modalità di finanziamento del bilancio investimenti nel suo complesso

	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F.P.V. in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.435.811,28	1.401.844,00	0,00
Contributi agli investimenti da imprese	10.980,00	10.980,00	10.980,00
Contributi agli investimenti da istituzioni private	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
Cessione beni materiali non prodotti e terreni	90.000,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale destinate a spesa corrente (-)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c	0,00	0,00	0,00
Permessi di costruire	305.000,00	110.000,00	60.000,00
Entrate da mutui	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate per investimenti</b>	<b>1.841.791,28</b>	<b>1.522.824,00</b>	<b>70.980,00</b>

	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Investimenti fissi lordi ed acquisto terreni	1.841.791,28	1.522.824,00	70.980,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese per investimenti</b>	<b>1.841.791,28</b>	<b>1.522.824,00</b>	<b>70.980,00</b>

### **Principali investimenti previsti nel triennio**

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, per il dettaglio delle spese in conto capitale previste nel triennio, si rimanda al prospetto riportato nella sezione "Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite" – Spese in conto capitale, della presente nota integrativa.

### **Monitoraggio opere PNRR/PNC**

Si rimanda al prospetto riportato nella sezione "Criteri di valutazione delle entrate" – Entrate in conto capitale, PNRR, della presente nota integrativa.

### **Garanzie prestate**

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regalo, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

L'eventuale stanziamento, a carattere facoltativo, può essere assimilato ad un'economia di bilancio volontaria, non soggetta quindi ad impegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle garanzie verso terzi. Questo risparmio forzoso produrrà a rendiconto una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla copertura dell'onere che potrebbe sorgere per l'eventuale escussione del debito garantito. La decisione di costituire o incrementare il fondo può essere presa all'inizio, in sede di programmazione di medio periodo, oppure nel corso dell'anno, con l'adozione di una o più variazioni di bilancio. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Non sono previste garanzie nel corso del triennio.

### **Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente**

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art.187, comma 2, lett. d), TUEL determina effetti sulla struttura di bilancio e, sugli equilibri di bilancio.

Di tali spese, già definite altresì nella previgente formulazione del D.Lgs. 267/2000 "spese di funzionamento non ripetitive", piuttosto che "spese correnti una tantum", si occupa l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti"; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;

- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato in più occasioni, nella delibera 30 luglio 2019, n. 83 della Corte si afferma, quanto all'individuazione del ricorrere della caratteristica di "non permanenza" della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti ad escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell'Ente, ovvero si debba procedere all'esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l'Ente è chiamato a sostenerla. Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:

- presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione;
- non possa mai essere fissa e costante
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Dal punto di vista dell'entrata sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

L'evoluzione dei principi e le posizioni Arconet si sono evolute ed al pari la giurisprudenza contabile, che partendo dalle valutazioni sui proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza, quale entrata non ricorrente, ci è posti il problema su una loro diversa imputazione destinazione contabile. Una diversa considerazione è da farsi nel caso in cui un eventuale programma di lotta all'evasione che assicuri costantemente le entrate all'ente e che sia tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall'amministrazione a specifica destinazione. E parimenti medesima considerazione e valutazione può essere adottata su qualsiasi entrata che seppure non ricorrente per natura lo diventi se riproposta a livello pluriennale con continuità.

Le entrate e le spese non ricorrenti dell'ente possono essere individuate in quella di seguito riportate:

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

ENTRATE

Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.to def.vo 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		32.415,34	0	0
41	1	RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI	0	0	0	0
55	1	RECUPERO I.M.U. ANNI PRECEDENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61	0	TASSA DI ISCRIZIONE CONCORSI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00	500,00
73	2	RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	7	RIMBORSO MINISTERO INTERNO CONTRIBUTI EX ART.30-TER DL 34/2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	15	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SOSTEGNO ALL'EDITORIA - ACQUISTO MATERIALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100	16	CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI - ART.105 DL 34/2020 - DECRETO MINISTRO PER	10.001,28	10.500,00	10.500,00	10.500,00
101	1	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO ASILI NIDO - ART.1, CO.172, L.234/2021	99.685,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00
101	3	CTR. TRASPORTO STUDENTI DISABILI (ART.1, CO.174, L.234/2021)	17.565,00	17.565,00	17.565,00	17.565,00
101	6	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI R.S.O. - ART.1, CO.496, LETT.	35.548,91	35.550,00	35.550,00	35.550,00
103	0	QUOTA NON DOVUTA FINANZ.TO PNRR M2C4I2.2 - LAVORI "MESSA IN SICUREZZA	24.000,55	0,00	0	0
104	0	CONTRIBUTO ISTAT PER ATTIVITA' CENSIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
121	0	PNRR - M1C1I1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	121.992,00	0,00	0	0
138	0	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA E AUTONOMIE	3.243,50	0,00	0,00	0,00
139	1	CONCORSO DI PRIVATI O ENTI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI	81.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
139	15	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRC PROGETTO SPAZIO AI GIOVANI	7.902,37	12.000,00	0,00	0,00
139	16	QUOTA PARTECIPAZIONE U.M. AI COSTI PROGETTO SPAZIO AI GIOVANI	11.000,00	0,00	0,00	0,00
139	17	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI AI COSTI PROGETTO SPAZIO AI GIOVANI	3.167,00	0,00	0,00	0,00
145	0	PROVENTI AUT.NI TAGLIO E ASPORTAZ.PIANTE DA LOTTI BOSCHIVI	0	49.000,00	0	0
180	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE STRAD. E	0	0,00	0,00	0,00
181	0	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ARTICOLO 208	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
181	1	PROVENTI SANZIONI VIOLAZ.CODICE DELLA STRADA LIMITI DI VELOCITA' - ARTICO	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
206	0	ESCUSSIONI GARANZIE E FIDEJUSSIONI SU SERV.SCOLASTICI	0	0	0	0
219	0	RISARCIMENTO DANNI PER MANCATA ESECUZIONE CONTRATTI	0	0	0	0
220	1	INTERESSI LEGALI SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
221	0	SANZIONI/RIMB.SPESE SU ACCERTAMENTI/RISC.COATTIVA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
222	0	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI PER DANNI BENI IMMOBILI E MOBILI	4.050,00	0,00	0	0
222	1	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI PER SPESE LEGALI	0	0	0	0
230	1	RIMBORSO COMUNI QUOTE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
242	0	PARTECIPAZIONI PRIVATI SPESE STRUMENTI URBANISTICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI			554.656,22	450.530,34	357.115,00	357.115,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

SPESE

Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.to def.vo 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
34	0	PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE SETTORE AM	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
91	0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - SETTORE SERVIZI GENERALI	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	16	SPESE PER ELEZIONI - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
101	1	SPESE PER SERVIZI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI	34.000,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
101	2	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COM.L	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3	QUOTA SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
101	4	RIMBORSO IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
101	9	RIMB.SP.POSTALI SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI CO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
105	0	SERVIZIO DI RILEGATURA VOLUMI DELIBERE E DETERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
108	1	REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE	A.A.	25.000,00	0,00	0,00
140	0	SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	99.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
140	7	SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	750,00	0,00	0,00	0,00
140	9	SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI SENZ	17.000,00	0,00	0,00	0,00
211	0	TRAS.F.TO QUOTE DI PARTECIPAZIONE SPESE BANDI IN MATERIA DI COMMERCIO	3.863,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
270	4	PRESTAZ.PROF.LI PER STUDIO, RICERCA, CONSULENZE TECNICO URBANIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
270	5	INCARICHI PROFESSIONALI PERIZIE/CONSULENZE TECNICHE DI PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
270	7	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI NATURA NON RICORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
276	0	SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
284	0	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CENSIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
285	0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER SVOL	0,00	0,00	0,00	0,00
286	0	COMPENSI A RILEVATORI ESTERNI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CENSIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
287	0	QUOTA IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER SVOLGIMENTO ATTIV	0,00	0,00	0,00	0,00
301	0	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COM.L	A.A.	24.000,00	0,00	0,00
371	0	SPESE POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
371	9	SPESE POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE CONTRAVVENZIONI	4.150,00	0,00	0,00	0,00
372	2	INCARICO REDAZIONE DPIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	1.830,00	0,00	0,00	0,00
395	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
399	0	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI	23.100,00	0,00	0,00	0,00
404	1	ASILI NIDO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00
406	1	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI PIANO D'AZIONE INTEGRATO-QUOTE C/BILANCIO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441	0	TRASFERIMENTO QUOTA SCOPERTURA FINANZIARIA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO I	4.500,00	0,00	0,00	0,00
460	3	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI A COMUNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
460	12	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE ABBATTIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
460	14	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ADEGUAMENTO IMMOBILE SOCIETA' OPERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
461	0	TRASFERIMENTO A ASSOCIAZIONI CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI (ART.105 DL 34/20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
461	1	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI	7.469,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00
475	0	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	100,00	100,00	100,00	100,00
488	0	PNRR - M1C1I1.2 "ATTIVITA' ABILITAZIONE AL CLOUD"	121.992,00	0,00	0,00	0,00
490	2	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECHE - CONTRIBUTO STATALE SOSTETGN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
500	0	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	300,00	300,00	300,00	300,00
500	1	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER EFFETTI FINANZIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
541	0	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO CANI RANDAGI	200,00	200,00	200,00	200,00
680	0	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
680	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO	12.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
710	0	TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI-QUOTA	35.550,00	21.500,00	32.000,00	32.000,00
712	4	GESTIONE CENTRO DIURNO - MANUTENZ. DANNI FENOMENI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
730	0	SPESE VARIE IN CAMPO SOCIALE (Contributi Ass.ni, Enti, ecc.)	600,00	600,00	600,00	600,00
731	1	CULTURA - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733	0	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI - SETTORE SOCIALE	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733	1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI FINANZ	17.565,00	17.565,00	17.565,00	17.565,00
736	0	PROGETTO SPAZIO AI GIOVANI	27.902,37	12.000,00	0,00	0,00
760	1	STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI		3.000,00	3.000,00	3.000,00
845	1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - SETTORE TURISMO	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
853	0	FONDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PROMOZIONE ECONOMIA LOCALE - ART.3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
932	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE	500,00	500,00	500,00	500,00
933	1	RIMBORSO MAGG.RIS.TRASPORTO STUDENTI DISABILI (ART.1, CO.174, L.234/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
933	2	RIMBORSO RIS.POTENZIAMENTO ASILI NIDO (ART.1, CO.172, L.234/2021)	22.555,61	75.000,00	75.000,00	75.000,00
933	10	RIMBORSO ALLO STATO SURPLUS FONDO COVID E RISTORI SPECIFICI DI SPESA NO	0	32.415,34	0,00	0,00
934	0	RESTITUZIONE QUOTA IN ECCESSO FINANZ.TO PNRR M2C4I2.2 - LAVORI "MESSA I	24.000,55	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE NON RICORRENTI			560.227,81	450.900,34	365.985,00	369.485,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE NON RICORRENTI			-5.571,59	-370,00	-8.870,00	-12.370,00

Non sono previste spese correnti da destinare a spese in conto capitale.

### **Adozione contabilità Accrual – Adempimenti e riflessi sul bilancio –**

Per rispettare i tempi della riforma 1.15 del PNRR “Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL”, ed in particolare del milestone M1C1-108, sono stati predisposti ed approvati, rispettivamente, dallo Standard Setter Board e dalla Struttura di Governance del Ministero dell’Economia, il Quadro Concettuale, i 18 standard contabili ITAS, le linee guida e il Piano dei Conti multidimensionale.

Tutti i suddetti documenti sono stati recepiti con [Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27/6/2024](#).

Finita la prima fase, è scattata la seconda c.d. “fase pilota”, ovvero la prima applicazione in via sperimentale della contabilità ACCRUAL.

A dettare le regole è intervenuto il [DL 9/8/2024, n. 113](#) (omnibus), che all’art. 10 ha individuato perimetro delle P.A. coinvolte nella sperimentazione ed ha introdotto alcune norme operative.

Per quanto riguarda gli enti locali, sono esclusi dalla fase pilota i Comuni con meno di 5000 abitanti, che però dovranno applicarla dall’anno 2026.

Per quanto riguarda il cronoprogramma della riforma accrual:

entro il primo semestre dell’anno 2024, sono stati predisposti ed approvati il Quadro Concettuale, i 18 standard contabili ITAS, le linee guida e il Piano dei Conti multidimensionale, nonché recepiti con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27/6/2024.

nell’anno 2025 è avviata la “fase pilota”, regolata dall’art. 10 del DL 9/8/2024, n. 113; durante la fase pilota una parte delle P.A. dovrà sperimentare la nuova contabilità accrual.

nel perimetro delle P.A. soggette alle disposizioni della fase pilota sono esclusi i Comuni con meno di 5000 abitanti

secondario ma non troppo, i piccoli Comuni dovranno applicare la nuova contabilità dall’anno 2026.

le P.A. che rientrano nelle “fase pilota” sono:

- a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
- b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
- c) le regioni e le province autonome;
- d) le province e le città metropolitane;
- e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
- f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
- g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
- h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
- i) le autorità di sistema portuale;
- l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- m) altre P.A. rientranti nella definizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196

Vi sono anche delle esclusioni quali le società a partecipazione pubblica, gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale e altri enti pubblici di minori dimensioni (vedasi art. 10, commi 3 e 4, del DL 9/8/2024, n. 113).

Operativamente le P.A. che rientrano nelle “fase pilota” dell’anno 2025 sono soggette a vari adempimenti che è utile ricordare brevemente:

- 1) predisporre una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi/informatici (data da definire con DM).
- 2) indicare al MEF almeno un referente della riforma del sistema contabile ACCRUAL.

3) permettere ai propri rappresentanti la partecipazione al primo ciclo di formazione della Ragioneria Generale dello Stato. ( iscrizione entro il 28 febbraio 2025 )

4) predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025 (\*), redatti sulla base del Quadro concettuale e degli standard ITAS, includendo almeno il conto economico dell'esercizio 2025 e lo stato patrimoniale al 31/12/2025 (entro i primi mesi dell'anno 2026; data da definire con DM).

5) trasmettere conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale alla Ragioneria Generale dello Stato.

6) L 'art. 10 del DL 9/8/2024, n. 113 indica anche alcune modalità operative della fase pilota, in attesa dell'adeguamento dei sistemi contabili informatici/informativi :

a) occorre riclassificare le voci del piano dei conti raccordando quello in uso con il nuovo ACCRUAL ( serve decreto o provvedimento RGS ) ma questa fase richiede una analisi di bilancio rispetto all'effettiva corretta individuazione degli attuali 5° livello che sino ad oggi fungevano da guida analitica rispetto alla reale natura della spesa o dell'entrata in questione.

b) bisogna effettuare le rettifiche e le integrazioni necessarie per redigere il conto economico dell'esercizio 2025 e lo stato patrimoniale al 31/12/25 in conformità agli standard ITAS. (\*\*)

7) dall'anno 2026 scatta la piena applicazione del nuovo sistema contabile ACCRUAL per almeno il 90% delle P.A.

Sono previsti: il recepimento della riforma in legge ordinaria, decreti e altri atti di legislazione secondaria relativi a linee guida, manuali operativi per l'applicazione degli standard contabili, nonché regole per la prima applicazione della riforma.

(\*) Quando si utilizza il termine bilancio, ora in funzione della contabilità ACCRUAL, si intende in realtà di dati di rendiconto che vale per la realtà degli Enti Locali.

(\*\*) Quando si utilizza il termine “ rettifiche ed integrazioni” per redazione conto economico e conto patrimoniale il significato e le attività annesse a questa fase sono molteplici:

- Revisione ed aggiornamento inventario con particolare attenzione a terreni ed immobili ed opere
- Revisione delle modalità di valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale
- Emersione ed aggiornamento di valori mai tracciati come ad esempio beni culturali
- Raccordo tra contabilità e stato patrimoniale ante e post ACCRUAL al fine di attuare il raccordo con il nuovo piano dei conti

**Tutte le suddette operazioni, comporteranno inevitabilmente degli ingenti aggravii procedurali, degli ulteriori carichi di lavoro in capo agli uffici finanziari, nonché nuove spese per la revisione straordinaria del patrimonio e dell'inventario dell'ente, necessaria a dare correttamente avvio alle fasi di affiancamento della contabilità Accrual con quella economico patrimoniale prevista dal D.Lgs.118/2011.**

## **Considerazioni finali e conclusioni**

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). Risulta correttamente calcolato, e stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione presunto, che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione nonché gli altri accantonamenti di legge o prudenziali. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Il bilancio 2026/2027/2028 contiene ed esprime i valori sia della spending review ordinaria ed il peso dei rimborsi fondi covid ove ancora presenti, e per contro i benefici dei fondi covid ripartiti sull'intero sistema a fronte delle economie.

**Come evidenziato in altre parti della presente nota integrativa, gli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028, si fondano su alcune misure di contenimento e di controllo della spesa corrente e su alcuni presupposti alla base delle previsioni di entrata, che occorrerà monitorare con attenzione.**

In particolare:

Sul fronte della spesa, si sono rese necessarie le seguenti impostazioni previsionali:

- riduzione delle quote a carico del bilancio comunale, al netto degli specifici contributi presumibilmente ottenibili, ad euro 10.000,00 (nell'anno 2024 pari a 39.308,00 e nell'anno 2025 pari a euro 35.750,00) destinate al finanziamento dell'organizzazione di manifestazioni a carattere socio-turistico-culturale;
  - riduzione dello stanziamento a titolo di contributi ad associazioni e/o enti privati, previsto in euro 9.700,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, a fronte di uno stanziamento assestato di euro 14.730,00 per l'anno 2024 e di euro 19.200,00 per l'anno 2025;
  - riduzione annua di euro 17.000,00 dello stanziamento per incarichi professionali finalizzati a redazione progetti e studi di fattibilità tecnico economica;
  - riduzione annua generalizzata dello stanziamento di spese per utenze (luce, acqua, gas, ecc.) per un importo complessivo di euro 31.400,00 nell'anno 2026, di euro 31.300,00 nell'anno 2027 e di euro 36.300,00 nell'anno 2028, pari a circa il 6% del complessivo stanziamento definitivo dell'anno 2025;
- a tale riguardo, si evidenzia come, per il triennio 2026-2028, le previsioni di spesa per energia elettrica, per teleriscaldamento e per gas naturale siano state ridotte alla luce degli incrementi inusitati registratisi nel corso degli anni 2024 e 2025, che imporranno necessariamente l'attuazione nel futuro prossimo di una attenta e costante politica di contenimento della spesa.**

**Qualora, invece, i costi per le utenze dovessero continuare ad aumentare in misura incontrollata, si renderà estremamente difficoltoso garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio e l'Amministrazione non potrà in alcun modo incrementare lo stanziamento relativo alle spese di cui ai punti precedenti, salvo il ricorso, per l'anno 2026, ad importanti tagli di spesa in altri settori, o l'attivazione, per gli anni successivi, di politiche di inasprimento della pressione tributaria e tariffaria.**

Dal lato dell'entrata, si evidenzia come:

- lo stanziamento dell'addizionale comunale Irpef e dell'IMU si fonda sull'andamento dei flussi finanziari registratisi nell'anno precedente, nonché sulla media tra la previsione di gettito massimo e minimo del relativo gettito disponibile sul portale del federalismo fiscale;
- non essendo ancora disponibili i dati ufficiali sul sito del Ministero dell'Interno - Finanza Locale, la previsione dell'importo spettante al Comune di Villanova Mondovì a titolo di FSC è stato quantificato e previsto in base al riproporzionamento delle quote 2025 attribuite sulla base delle risorse storiche e di quelle attribuite sulla base delle differenze tra fabbisogni standard e capacità fiscale, calcolato applicando le nuove percentuali approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard per gli anni 2026, 2027 e 2028; conseguentemente, l'importo del Fondo anno 2025, è stato incrementato di circa 15.000,00 euro per l'anno 2026, di circa 30.000,00 per l'anno 2027 e di circa 44.000,00 per l'anno 2028.

**Qualora le previsioni di spesa e di entrata, come sopra evidenziate, dovessero rivelarsi, rispettivamente, sottostimate, o sovrastimate, si renderà assolutamente indispensabile attivare tutti gli strumenti necessari al mantenimento degli equilibri di bilancio, agendo soprattutto sul versante del contenimento della spesa corrente, stanti i limitatissimi margini di manovra a disposizione dell'Amministrazione su quello dell'incremento dell'entrata.**